



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0273/2011

15.7.2011

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia
(COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore: Jorgo Chatzimarkakis

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
ALLEGATO.....	35
MOTIVAZIONE.....	36
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI	41
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI.....	63
PROCEDURA.....	82

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia
(COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0726),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0407/2010),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 marzo 2011¹,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio con lettera del 29 giugno 2011 di approvare la posizione del Parlamento europeo in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0273/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. approva la dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 132 del 3.5.2011, pag. 108.

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO*

alla proposta della Commissione

REGOLAMENTO (UE) N. ...DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia *all'ingrosso*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

considerando quanto segue:

- (1) È importante assicurare che i consumatori *e gli altri soggetti del mercato* possano nutrire fiducia nell'integrità dei mercati dell'elettricità e del gas, che i prezzi fissati sui mercati dell'energia all'ingrosso riflettano un'interazione equa *e concorrenziale* tra domanda e offerta *e che non sia possibile trarre profitto dagli abusi di mercato.*
- (1 bis) Ai fini dell'accresciuta integrità e trasparenza dei mercati dell'energia occorre promuovere una concorrenza aperta e leale sui mercati dell'energia all'ingrosso, a beneficio dei consumatori finali.**
- (2) Il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e il Gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità hanno confermato nel loro parere che la legislazione in vigore potrebbe non trattare in maniera adeguata le questioni di integrità nei mercati dell'elettricità e del gas e hanno raccomandato di valutare la definizione di

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■.

¹ Parere del xx (non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale).

² Parere del xx (non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale).

³ Posizione del Parlamento europeo del xx

un adeguato quadro legislativo *concepito su misura* per il settore dell'energia *che impedisca* gli abusi di mercato e *tenga conto delle condizioni settoriali specifiche che non sono contemplate in altre direttive o regolamenti*.

- (3) I mercati dell'energia *all'ingrosso* dell'Unione europea sono sempre più interconnessi. Gli abusi di mercato in uno Stato membro si ripercuotono *spesso non solo* sui prezzi all'ingrosso dell'elettricità e del gas oltre i confini nazionali *ma anche sui prezzi al dettaglio per i consumatori e le microimprese*. Pertanto, il compito di garantire l'integrità dei mercati non può ricadere nella competenza esclusiva dei singoli Stati membri. *Un attento monitoraggio del mercato transfrontaliero è dunque essenziale ai fini del completamento di un mercato interno dell'energia pienamente funzionante, interconnesso e integrato*.
- (4) I mercati dell'energia all'ingrosso comprendono sia i mercati delle materie prime sia quelli dei derivati, *che sono di fondamentale importanza per i mercati energetico e finanziario*, nei quali la fissazione dei prezzi è interconnessa. *Essi comprendono tra l'altro i mercati regolamentati, le piattaforme multilaterali di negoziazione e le transazioni fuori borsa (OTC) e i contratti bilaterali, diretti o con mediazione*.
- (5) Finora le pratiche di monitoraggio dei mercati dell'energia sono state specifiche per Stato membro e per settore. A seconda dell'assetto complessivo del mercato e delle condizioni di regolamentazione, ciò può dar luogo ad attività di negoziazione che interessano più giurisdizioni, per le quali il monitoraggio è condotto da più autorità distinte, situate potenzialmente in Stati membri diversi. Da ciò può derivare una mancanza di chiarezza per quanto riguarda le responsabilità e perfino una situazione in cui non viene effettuato alcun monitoraggio.
- (6) Attualmente, in alcuni dei più importanti mercati dell'energia, i comportamenti che potrebbero pregiudicarne l'integrità non sono vietati in modo esplicito. *Onde tutelare il consumatore finale e garantire prezzi energetici abbordabili per i cittadini europei, è indispensabile vietare comportamenti di questo tipo*.
- (7) Le negoziazioni in derivati – *con regolamento fisico o finanziario* - e in materie prime sono utilizzate congiuntamente nei mercati dell'energia all'ingrosso. È pertanto importante che le definizioni di abusi di mercato - insider trading e manipolazione del mercato - siano compatibili con i mercati dei derivati e delle materie prime. *Il presente regolamento deve applicarsi in principio a ogni transazione conclusa ma deve al tempo stesso tenere conto delle caratteristiche specifiche dei mercati dell'energia all'ingrosso*.
- (7 bis) *I contratti al dettaglio riguardanti la fornitura di elettricità o gas ai clienti finali non sono soggetti a manipolazioni di mercato come i contratti all'ingrosso, che sono facilmente soggetti a compravendita. Ciononostante le decisioni di consumo dei maggiori utenti dell'energia possono anche influenzare i prezzi sui mercati dell'energia all'ingrosso, con effetti avvertiti anche al di là dei confini nazionali. E' pertanto opportuno, nell'ottica di assicurare l'integrità dei mercati dell'energia all'ingrosso, considerare i contratti di fornitura di questi importanti utenti*.

- (7 ter) *Visti i risultati dell'analisi svolta nella sua Comunicazione del 21 dicembre 2010 dal titolo "Verso un quadro rafforzato di sorveglianza del mercato per il sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Unione europea", la Commissione deve considerare la presentazione di una proposta legislativa che affronti nei tempi opportuni le carenze identificate in fatto di trasparenza, integrità e vigilanza del mercato europeo delle emissioni di carbonio.*
- (8) Il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica¹ e il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale² riconoscono che un accesso equo alle informazioni sullo stato fisico e sull'efficienza del sistema è necessario per permettere a tutti gli operatori di mercato di valutare la situazione globale dell'offerta e della domanda e individuare le cause dei **movimenti** dei prezzi all'ingrosso.
- (9) Occorre vietare chiaramente di ricorrere o tentare di ricorrere a informazioni privilegiate per effettuare compravendite per conto proprio o di terzi. L'impiego di informazioni privilegiate può consistere anche nella negoziazione in prodotti energetici all'ingrosso da parte di soggetti che sanno, o dovrebbero sapere, che le informazioni di cui dispongono sono privilegiate. ***Le informazioni riguardanti i progetti e le strategie di negoziazione proprie dell'operatore di mercato non devono essere considerate informazioni privilegiate. Le informazioni che devono essere rese pubbliche ai sensi delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 714/2009 o al regolamento (CE) n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i codici di rete adottati in virtù di tali atti, possono, se si tratta di informazioni in grado di influire sui prezzi, fungere da base per la decisione degli operatori di mercato di effettuare operazioni in prodotti energetici all'ingrosso e pertanto costituire informazioni privilegiate fintantoché non saranno rese pubbliche.***
- (10) La manipolazione sui mercati dell'energia all'ingrosso ***comporta atti compiuti da persone con l'intento di far sì che i prezzi si collochino artificialmente a un livello non giustificato dall'interazione della domanda e dell'offerta o anche dalla disponibilità effettiva e dai costi di produzione, dalla capacità di stoccaggio o di trasporto e dalla domanda. Le manipolazioni di mercato possono assumere le seguenti forme: collocamento e annullamento di falsi ordini; diffusione di informazioni o voci false o tendenziose attraverso i media, compreso internet, o con ogni altro mezzo; comunicazione deliberata di false informazioni a imprese che forniscono valutazioni di prezzo o rapporti di mercato, con l'effetto di fuorviare i soggetti che se ne servono per le loro operazioni sul mercato; far credere che la disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, la disponibilità di gas o la capacità disponibile di trasporto siano diverse dalla capacità effettivamente disponibile sul piano tecnico, quando tali informazioni influiscono o potrebbero verosimilmente influire sul prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso. La manipolazione e i suoi effetti possono prodursi oltre frontiera, sul gas e l'elettricità e sui mercati finanziari e delle merci, compresi i***

¹ GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.

² GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.

mercati delle quote di emissione.

(10 bis) Esempi di manipolazione e tentativi di manipolazione del mercato comprendono: la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per assicurarsi una posizione determinante per la domanda o l'offerta di un prodotto energetico all'ingrosso, che ha o potrebbe avere effetti diretti o indiretti sulla formazione dei prezzi o determinare altre inique condizioni commerciali; l'acquisto o la vendita di prodotti energetici all'ingrosso con lo scopo, l'intento o l'effetto di ingannare gli operatori di mercato che agiscono sulla base di prezzi di riferimento. Tuttavia, le prassi di mercato ammesse, come quelle vigenti nel settore dei servizi finanziari – e attualmente definite all'articolo 1, paragrafo 5 della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)¹ - ma per le quali potrebbero intervenire adattamenti con le modifiche della direttiva, potrebbero essere un mezzo legittimo per gli operatori di mercato di assicurarsi un prezzo favorevole per un prodotto energetico all'ingrosso.

(10 ter) La diffusione di informazioni privilegiate in relazione a un prodotto energetico all'ingrosso da parte di giornalisti che operano nell'ambito della loro attività professionale va valutata tenendo conto delle norme deontologiche proprie di detta professione e delle disposizioni in materia di libertà di stampa, a meno che dette persone traggano, direttamente o indirettamente, vantaggio o profitto dalla diffusione delle informazioni in questione oppure la diffusione di informazioni avvenga con l'intento di fuorviare il mercato in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso.

(11) Con lo sviluppo dei mercati finanziari la nozione di abuso di mercato ad essi applicabile subirà adattamenti. Pertanto, onde garantire la flessibilità necessaria a rispondere rapidamente a tali sviluppi, il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea va delegato alla Commissione per l'aggiornamento tecnico delle definizioni di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, allo scopo di garantire la coerenza con altri pertinenti atti giuridici dell'Unione nel settore dei servizi finanziari e dell'energia. È particolarmente importante che, durante la sua attività preparatoria, la Commissione conduca opportune consultazioni, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, occorre che la Commissione provveda contemporaneamente alla tempestiva e adeguata trasmissione dei pertinenti documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(13) Il monitoraggio efficace del mercato a livello di Unione è essenziale per individuare e prevenire gli abusi nei mercati dell'energia all'ingrosso. L'Agenzia si trova nella migliore posizione per condurre tale monitoraggio in quanto ha una visione a livello di Unione dei mercati dell'elettricità e del gas ed è dotata delle competenze necessarie nella gestione dei mercati e sistemi dell'elettricità e del gas nell'Unione. Le autorità nazionali di regolamentazione, disponendo di una certa comprensione dell'andamento dei mercati dell'energia nei rispettivi Stati membri, devono svolgere un ruolo importante

¹ *GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.*

nell'assicurare il monitoraggio efficace dei mercati *a livello nazionale*. *Pertanto l'esigenza di garantire un corretto monitoraggio e un'adeguata trasparenza dei mercati dell'energia dipende dalla stretta cooperazione e coordinamento tra l'Agenzia e le autorità nazionali. La raccolta di informazioni da parte dell'Agenzia lascia impregiudicata la facoltà delle autorità nazionali di raccogliere dati aggiuntivi per finalità interne.*

- (14) Per un monitoraggio efficace dei mercati è indispensabile un accesso regolare e *tempestivo* ai dati sulle transazioni *nonché a dati strutturati sulle capacità e l'utilizzo degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasmissione di elettricità o gas naturale*. Per questo motivo andrebbe imposto agli operatori di mercato – *fra cui GST, fornitori, trader, broker e grandi utenti* - che negoziano prodotti energetici all'ingrosso di fornire tali informazioni all'Agenzia. *L'Agenzia potrà dal canto suo istituire forti legami con i più importanti mercati organizzati.*
- (15) Al fine di garantire *condizioni uniformi per l'applicazione dell'articolo 7, alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze d'esecuzione attribuite alla Commissione*¹. Gli obblighi di segnalazione *devono essere limitati al massimo e non comportare oneri finanziari o amministrativi* non necessari per gli operatori di mercato. *Le regole uniformi di segnalazione devono pertanto essere sottoposte a un'analisi preventiva costi-benefici ed essere tali da evitare le doppie comunicazioni. Esse devono pertanto tener conto dei sistemi di informativa sviluppati nell'ambito di altre pertinenti normative. Inoltre, le informazioni richieste o almeno parte di esse devono, laddove possibile, essere raccolte presso altri soggetti e/o presso fonti già esistenti. Quando i soggetti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettere a), b), b bis) o c) hanno assolto i propri obblighi di segnalazione nei confronti di una autorità competente in conformità della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari² o del regolamento (CE) n. .../2011 del ... del Parlamento europeo e del Consiglio [relativo *alle operazioni su derivati*, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni]⁺, *gli obblighi in questione sono considerati assolti anche in base al presente regolamento, limitatamente alle informazioni prescritte a norma di quest'ultimo.**
- (15 bis) *E' importante che la Commissione e l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia cooperino strettamente per l'attuazione del presente regolamento e consultino opportunamente le Reti europee dei gestori dei sistemi di trasmissione del gas e dell'elettricità e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti ed altre autorità degli Stati membri come le autorità nazionali garanti della concorrenza, nonché i soggetti interessati, come i mercati organizzati (ad es. le*

¹ *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.*

² *GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.*

⁺ *GU: inserire il numero, la data e gli estremi di pubblicazione del presente regolamento.*

borse dell'energia), e gli operatori di mercato.

- (15 ter) Deve essere istituito un registro europeo degli operatori di mercato, basato sui registri nazionali, per accrescere la generale trasparenza e integrità dei mercati dell'energia all'ingrosso. Un anno dopo l'istituzione del registro la Commissione dovrà valutare, in cooperazione con l'Agenzia - in conformità con le relazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3 - e con le autorità nazionali di regolamentazione il funzionamento e l'utilità del registro europeo degli operatori di mercato. Se giudicato opportuno sulla base di tale analisi, la Commissione valuterà la possibilità di proporre ulteriori strumenti volti ad accrescere la generale trasparenza e integrità dei mercati dell'energia all'ingrosso e ad assicurare pari condizioni competitive per gli operatori di mercato.*
- (16) Al fine di agevolare un monitoraggio efficace di tutti gli aspetti della negoziazione in prodotti energetici all'ingrosso, l'Agenzia deve introdurre meccanismi che consentano ad altre autorità competenti l'accesso alle informazioni ricevute sulle transazioni nei mercati dell'energia all'ingrosso, in particolare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ■ istituita con **regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)**¹, alle autorità nazionali di regolamentazione, alle autorità finanziarie competenti degli Stati membri, alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri e ad altre competenti autorità.
- (17) L'Agenzia deve assicurare la sicurezza operativa **e la protezione** dei dati ricevuti, impedire l'accesso non autorizzato alle informazioni da essa detenute e stabilire procedure volte a garantire che i dati raccolti non siano sottoposti a un uso improprio da parte dei soggetti che possono accedervi. L'Agenzia deve altresì **accertarsi** che le autorità aventi accesso ai dati da essa detenuti siano in grado di mantenere un livello di sicurezza egualmente elevato **e siano vincolate da adeguate disposizioni in materia di riservatezza. Occorre pertanto garantire anche la sicurezza operativa dei sistemi informatici utilizzati per il trattamento e la trasmissione dei dati. Nell'allestimento di un sistema informatico in grado di assicurare il livello massimo possibile di riservatezza dei dati, l'Agenzia deve essere incoraggiata a cooperare strettamente con l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA). Tali norme devono altresì essere applicabili alle altre autorità che hanno titolo ad accedere ai dati ai fini del presente regolamento.**
- (17 bis) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea menzionata all'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea e le tradizioni costituzionali degli Stati membri; esso va applicato nel rispetto del diritto alla libertà di espressione e di informazione riconosciuto dall'articolo 11 della Carta.*
- (18) Laddove le informazioni non siano, **o non siano più**, informazioni sensibili **sotto il profilo commerciale o della sicurezza**, l'Agenzia deve essere in condizione di metterle a disposizione degli operatori di mercato e del grande pubblico **al fine di contribuire a**

¹ **GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.**

una maggiore conoscenza del mercato., Tale trasparenza *promuoverà* la fiducia nel mercato e *contribuirà* allo sviluppo delle conoscenze circa il funzionamento dei mercati dell'energia all'ingrosso. *L'Agenzia deve stabilire e diffondere presso il pubblico i criteri in base ai quali renderà tali informazioni disponibili secondo modalità eque e trasparenti.*

- (19) Occorre che alle autorità nazionali di regolamentazione competa assicurare l'applicazione del presente regolamento negli Stati membri. A tal fine devono disporre dei necessari poteri di indagine per assolvere efficacemente questo compito. *Tali poteri, che devono essere esercitati in conformità della legislazione nazionale, possono essere soggetti a un'opportuna azione di vigilanza.*
- (20) L'Agenzia deve assicurare che l'applicazione del presente regolamento avvenga in maniera coordinata all'interno dell'Unione e sia coerente con l'applicazione della direttiva 2003/6/EC. *A tal fine l'Agenzia deve pubblicare indicazioni non vincolanti in merito all'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2, come opportuno. Tali indicazioni devono affrontare tra l'altro la questione delle prassi di mercato ammesse. Inoltre,* dal momento che gli abusi nei mercati dell'energia all'ingrosso spesso interessano più di uno Stato membro, spetta all'Agenzia svolgere un ruolo importante nell'assicurare che le indagini siano condotte in maniera efficiente e coerente. Per conseguire questo obiettivo occorre che sia in grado di *richiedere cooperazione e di coordinare l'operatività dei gruppi di indagine costituiti da rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione interessate e, se del caso, di altre autorità, comprese le autorità nazionali garanti della concorrenza.*
- (20 bis) *All'Agenzia sono fornite le opportune risorse finanziarie e umane per assolvere in modo adeguato i compiti aggiuntivi che le sono assegnati in virtù del presente regolamento. A tal fine la procedura esposta agli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia¹ – articoli che riguardano la formazione, esecuzione e controllo del bilancio - deve tenere debito conto di tali compiti. L'autorità di bilancio deve assicurare che siano soddisfatti gli standard più elevati di efficienza.*
- (21) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti e, *ove opportuno, le autorità nazionali garanti della concorrenza,* cooperino per assicurare un approccio coordinato alla lotta contro gli abusi nei mercati dell'energia all'ingrosso, che comprendono i mercati sia delle materie prime sia dei derivati. *Il coordinamento deve includere il reciproco scambio di informazioni riguardo a sospetti che sui mercati dell'energia all'ingrosso siano o siano stati commessi atti in violazione del presente regolamento, della direttiva 2003/6/CE o del diritto della concorrenza, nonché contribuire a un approccio coerente e uniforme alle indagini e all'azione giudiziaria.*
- (22) È importante che l'obbligo del segreto professionale si applichi ai destinatari di informazioni riservate ai sensi del █ presente regolamento. *L'Agenzia, le autorità*

¹ *GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.*

nazionali di regolamentazione, le autorità nazionali per la concorrenza e le autorità finanziarie competenti devono garantire la riservatezza, l'integrità e la protezione delle informazioni ricevute.

- (23) È importante che le sanzioni applicabili in caso di inosservanza del presente regolamento siano proporzionate, *efficaci* e dissuasive e che riflettano la gravità delle infrazioni commesse, *il danno arrecato ai consumatori* nonché i potenziali vantaggi ottenuti dall'attività di negoziazione svolta sulla base di informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato. *Le sanzioni devono essere applicate in conformità del diritto nazionale.* Riconoscendo le interazioni tra le negoziazioni in derivati dell'elettricità e del gas e quelle in elettricità e gas veri e propri, le sanzioni in caso di violazione del presente regolamento devono essere in linea con quelle adottate dagli Stati membri nel dare attuazione alla direttiva 2003/6/CE. *Alla luce delle consultazioni sulla Comunicazione della Commissione del 12 dicembre 2010 dal titolo "Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari", la Commissione deve considerare la presentazione di proposte per armonizzare i principi minimi del sistema sanzionatorio degli Stati membri nei tempi opportuni. Il presente regolamento non incide né sulle norme nazionali in materia di livello di prova né sugli obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione e dei tribunali degli Stati membri inerenti all'accertamento dei fatti pertinenti di un caso, purché dette norme e detti obblighi siano compatibili con i principi generali del diritto comunitario.*
- (24) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, in particolare l'introduzione di un quadro armonizzato per assicurare la trasparenza e l'integrità dei mercati dell'energia *all'ingrosso*, non può essere conseguito in maniera soddisfacente dagli Stati membri, mentre lo può essere a livello di Unione, l'Unione può adottare provvedimenti conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto, ambito di applicazione e relazione con altri testi legislativi dell'Unione

1. Il presente regolamento stabilisce regole per vietare pratiche abusive *capaci di influenzare i* mercati dell'energia all'ingrosso in linea con quelle di applicazione nei mercati finanziari *e compatibili con il corretto funzionamento dei mercati dell'energia, tenendo conto a tal fine delle specificità di questi mercati.* Istituisce il monitoraggio dei mercati dell'energia all'ingrosso da parte dell'Agenzia *per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (l'Agenzia), in stretta cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione e tenendo conto delle interazioni fra il Sistema di scambio delle quote di emissione e i mercati dell'energia all'ingrosso.*
2. Il presente regolamento si applica alla negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso.
■ Gli articoli 3 e 4 *del presente regolamento* non si applicano ai prodotti energetici

all'ingrosso che consistono in strumenti finanziari e **che sono soggetti** all'articolo 9 della direttiva 2003/6/CE. Il presente regolamento lascia impregiudicate le direttive 2003/6/CE e 2004/39/CE come pure l'applicazione del diritto europeo della concorrenza alle pratiche di cui al presente regolamento.

3. L'Agenzia, le autorità nazionali di regolamentazione, *l'ESMA*, le autorità finanziarie competenti e, *laddove opportuno, le autorità nazionali garanti della concorrenza* collaborano per assicurare che sia adottato un approccio coordinato all'applicazione delle norme interessate laddove le azioni riguardano uno o più strumenti finanziari **soggetti** all'articolo 9 della direttiva 2003/6/CE e anche uno o più prodotti energetici all'ingrosso cui si applicano **gli articoli, 3, 3 bis e 4 del presente regolamento**.

3 bis. Il Consiglio di amministrazione provvede a che l'Agenzia assolva i compiti attribuiti dal presente regolamento, secondo il disposto dello stesso e del regolamento (CE) n. 713/2009.

3 ter. Il Direttore dell'Agenzia consulta il Comitato dei regolatori su tutti gli aspetti relativi all'esecuzione del presente regolamento e tiene in debita considerazione i suoi pareri ed opinioni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (1) "informazione privilegiata", **un'informazione che ha carattere preciso**, che non è stata resa pubblica, che **concerne**, direttamente o indirettamente, uno o più prodotti energetici all'ingrosso e che, se resa pubblica, **potrebbe verosimilmente** influire in modo sensibile sui prezzi di tali prodotti.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, **si ritiene che un'informazione abbia carattere preciso se si riferisce a un complesso di circostanze esistente o di cui si possa ragionevolmente ritenere che verrà a esistere o a un evento verificatosi o di cui si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento** sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso **.**

Ai fini dell'applicazione del primo comma, sono informazioni di questo tipo:

- a) le informazioni che devono essere rese pubbliche ai sensi delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 714/2009 e al regolamento (CE) n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i codici di rete adottati ai sensi di tali atti;
- b) **le informazioni riguardanti la capacità e l'utilizzo degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale o quelle**

riguardanti la capacità e l'utilizzo di impianti di GNL, inclusa l'indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti;

- c) *le informazioni che devono essere rese note in base alle disposizioni giuridiche o regolamentari a livello unionale o nazionale, alle regole di mercato, ai contratti o alle pratiche invalse sul mercato dell'energia all'ingrosso di cui trattasi, se e in quanto tali informazioni possano verosimilmente avere un effetto rilevante sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso, e*
- d) *altre informazioni su cui un operatore di mercato diligente baserebbe in parte la decisione di concludere un'operazione concernente un prodotto energetico all'ingrosso o di emettere un ordine di compravendita di un prodotto di questo tipo;*

(2) per "manipolazioni del mercato" s'intendono:

- a) la conclusione di transazioni oppure la trasmissione di ordini di compravendita in prodotti energetici all'ingrosso:
 - i) che forniscano, o siano suscettibili di fornire, indicazioni false o tendenziose in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso; ■
 - ii) che consentano, o siano intesi a consentire, tramite l'azione di una o più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all'ingrosso a un livello ■ artificioso, a meno che la persona che ha compiuto le operazioni o che ha impartito gli ordini di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tali operazioni o ordini sono legittime e che dette operazioni o ordini sono conformi alle prassi di mercato ammesse sul mercato all'ingrosso in questione, o
 - iii) che utilizzino, o tentino di utilizzare, strumenti fittizi o qualsiasi altra forma di raggirio o artificio *che inviino, o siano suscettibili di inviare, segnali falsi o tendenziosi riguardanti l'offerta, la domanda o il prezzo di prodotti energetici all'ingrosso;*

o

- b) la diffusione di informazioni *tramite i media (tra cui Internet) o qualsiasi altro mezzo*, che diano o rischino di dare indicazioni false o tendenziose *riguardanti l'offerta, la domanda o il prezzo* di prodotti energetici all'ingrosso, in particolare la diffusione di voci e notizie false o tendenziose, sempre che il soggetto che ha diffuso la notizia sapesse o fosse tenuto a sapere che l'informazione era falsa o tendenziosa.

Quando la diffusione di informazioni ha finalità giornalistiche o di espressione artistica, essa va valutata tenendo conto delle norme *che disciplinano la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi d'informazione*, a meno che detti

soggetti traggano, direttamente o indirettamente, vantaggio o profitto dalla diffusione delle informazioni in questione *oppure la diffusione o divulgazione di informazioni avvenga con l'intento di fuorviare il mercato in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di prodotti energetici all'ingrosso.*

■

(3) "tentata manipolazione di mercato":

- a) concludere un'operazione, *emettere* un ordine di compravendita oppure compiere qualsiasi altra azione riguardante un prodotto energetico all'ingrosso con l'intenzione di:
- i) fornire indicazioni false o tendenziose in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso;
 - ii) fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all'ingrosso a un livello ■ artificioso, *a meno che la persona che ha compiuto le operazioni o che ha impartito gli ordini di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere le operazioni o gli ordini sono legittime e che gli ordini e le operazioni sono conformi alle prassi di mercato ammesse sul mercato energetico all'ingrosso di cui trattasi,* o
 - iii) utilizzare, o tentare di utilizzare, strumenti fittizi o qualsiasi altra forma di *raggiro o artificio che inviino, o siano suscettibili di inviare, segnali falsi o tendenziosi riguardanti l'offerta, la domanda o il prezzo* di prodotti energetici all'ingrosso;
- o*
- b) diffondere informazioni tramite gli organi di informazione, compreso Internet, o *tramite* ogni altro mezzo con l'intenzione di fornire indicazioni false o tendenziose in merito *all'offerta, alla domanda o al prezzo* dei prodotti energetici all'ingrosso;

(4) "prodotti energetici all'ingrosso", i seguenti contratti e derivati, indipendentemente dal luogo e dalla modalità di negoziazione:

- a) contratti per la fornitura di gas naturale o energia elettrica *con consegna nell'Unione;*
- b) i derivati riguardanti il gas naturale o l'energia elettrica *prodotti, commercializzati o consegnati nell'Unione;*
- c) i contratti relativi al trasporto di gas naturale o energia elettrica *nell'Unione;*
- d) i derivati relativi al trasporto di gas naturale o energia elettrica *nell'Unione;*

I contratti per la fornitura e *la distribuzione* di gas naturale o energia elettrica destinati

all'impiego da parte di *clienti* finali non costituiscono prodotti energetici all'ingrosso;

(4 bis) Agli effetti del paragrafo 4 del presente articolo e ai fini del presente regolamento, i contratti per la fornitura e la distribuzione di gas naturale e di energia elettrica destinati all'impiego da parte di utenti finali con una capacità di consumo superiore a 600 GWh l'anno di elettricità o gas sono considerati come prodotti energetici all'ingrosso;

Per capacità di consumo si intende il consumo di un cliente finale che utilizza appieno la sua capacità di produzione. Ai fini del presente comma, tale capacità di consumo comprende tutti i consumi effettuati dal cliente finale in quanto entità economica unica se il consumo si realizza in mercati con prezzi all'ingrosso fra loro interconnessi; ne consegue che le quote della capacità di consumo di un'entità economica unica imputabili a stabilimenti distinti con una capacità di consumo inferiore ai 600 GWh l'anno sono escluse, a condizione che detti stabilimenti non esercitino effetti congiunti sui prezzi del mercato all'ingrosso essendo ubicati in differenti mercati geografici;

(5) "mercato dell'energia all'ingrosso", un mercato all'interno dell'Unione in cui sono negoziati prodotti energetici all'ingrosso;

5 bis) "operatore di mercato", una persona, inclusi i gestori dei sistemi di trasmissione, che esegue operazioni, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, in uno o più mercati energetici all'ingrosso;

(5b) "persona", una persona fisica o giuridica;

(6) "autorità finanziaria competente", un'autorità competente designata conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/6/CE;

(7) "autorità nazionale di regolamentazione", un'autorità nazionale di regolamentazione designata ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica¹ oppure ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale²;

(8) "gestore del sistema di trasmissione o trasporto", il soggetto definito all'articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/73/CE.

(8 bis) "impresa madre": impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della Settima direttiva del Consiglio, n. 83/349/CEE del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati³;

¹ GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.

² GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.

³ **GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.**

(8 ter) "impresa collegata": un'impresa figlia o un'altra impresa in cui è detenuta una partecipazione ovvero un'impresa legata ad un'altra impresa da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 83/349/CEE;

(8 quater) "distribuzione di gas naturale" va intesa nel significato di cui all'articolo 2, paragrafo 5 della direttiva 2009/73/CE;

(8 quinquies) "distribuzione di elettricità" va intesa nel significato di cui all'articolo 2, paragrafo 5 della direttiva 2009/72/CE.

Articolo 3

Divieto d'abuso di informazioni privilegiate **■** (*insider trading*)

1. È fatto divieto alle persone che dispongono di informazioni privilegiate in relazione a un prodotto energetico all'ingrosso:
 - a) di utilizzare tali informazioni acquisendo o cedendo, o cercando di acquisire o cedere, per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, prodotti energetici all'ingrosso cui le informazioni si riferiscono;
 - b) di comunicare informazioni privilegiate a un'altra persona se non nell'ambito del normale esercizio del proprio lavoro, professione o mansioni **■** .
 - c) di raccomandare o indurre un'altra persona ad acquisire o cedere prodotti energetici all'ingrosso cui si riferiscono dette informazioni.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica alle seguenti persone in possesso di informazioni privilegiate concernenti un prodotto energetico all'ingrosso:
 - a) membri degli organi amministrativi, di gestione o di sorveglianza di un'impresa;
 - b) persone che detengono quote di capitale di un'impresa;
 - c) persone che hanno accesso alle informazioni attraverso l'esercizio del loro lavoro, professione o mansioni;
 - d) persone che hanno acquisito tali informazioni mediante un'attività criminosa;
 - e) persone che sanno, o sono tenute a sapere, che si tratta di informazioni privilegiate.

2 bis. Il paragrafo 1, lettere a) e c), non si applica ai gestori di sistemi di trasmissione o trasporto quando acquistano gas o energia elettrica al fine di assicurare la gestione in sicurezza del sistema conformemente ai loro obblighi ex articolo 12, lettere d) ed e), della direttiva 2009/72/CE o ex articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2009/73/CE.

2 ter. Il presente articolo non si applica:

- a) *alle operazioni effettuate per garantire l'assolvimento di un obbligo di acquisizione o di cessione di prodotti energetici all'ingrosso già maturato, quando l'obbligo risulti da un accordo concluso o da un ordine di compravendita emesso prima che la persona interessata fosse in possesso dell'informazione privilegiata;*
- b) *alle operazioni eseguite da produttori di gas ed elettricità, operatori di impianti di stoccaggio del gas, operatori di impianti di importazione di GNL all'esclusivo fine di coprire le perdite fisiche immediate risultanti da indisponibilità impreviste, quando per effetto della mancata copertura l'operatore di mercato non sarebbe in grado di far fronte ai suoi obblighi contrattuali o quando dette operazioni vengano effettuate d'intesa con il o i gestori del sistema di trasporto interessati per garantire il funzionamento normale e in condizioni di sicurezza del sistema. In tali circostanze le informazioni riguardanti le operazioni sono trasmesse all'Agenzia e all'autorità nazionale di regolamentazione. Resta impregiudicato l'obbligo di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1.*

2 quater. Gli operatori di mercato non sono tenuti al rispetto del presente articolo nel caso in cui le autorità nazionali intervengano per garantire l'approvvigionamento di gas o elettricità sospendendo i meccanismi di mercato nel territorio di uno Stato membro o in parti di esso e assoggettando gli operatori di mercato alle disposizioni nazionali di emergenza. In tal caso l'autorità competente per i piani di emergenza assicura la pubblicità a norma dell'articolo 3 bis.

3. Quando la persona in possesso di informazioni privilegiate in relazione a un prodotto energetico all'ingrosso è una persona giuridica, i divieti di cui al paragrafo 1 si applicano alle persone fisiche che partecipano alla decisione di procedere all'operazione per conto della persona giuridica in questione.

3 bis. Quando la diffusione di informazioni ha finalità giornalistiche o di espressione artistica, essa va valutata tenendo conto delle norme che disciplinano la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi d'informazione, a meno che detta persona tragga, direttamente o indirettamente, vantaggio o profitto dalla diffusione delle informazioni in questione oppure la diffusione o divulgazione di informazioni avviene con l'intento di fuorviare il mercato in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso.

Articolo 3 bis

Obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate

1. Gli operatori di mercato comunicano al pubblico *in modo efficace e in tempo utile* le informazioni privilegiate *detenute* in relazione alle imprese o agli stabilimenti che l'operatore interessato, *l'impresa madre o un'impresa collegata* possiede o controlla

oppure per i quali l'operatore, *l'impresa madre o l'impresa collegata* è responsabile per gli aspetti operativi, in tutto o in parte. ***Le informazioni comunicate al pubblico*** comprendono quelle riguardanti la capacità e l'utilizzo degli stabilimenti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale ***o quelle riguardanti la capacità e l'utilizzo di impianti di GNL, inclusa l'eventuale indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti.***

2. Un operatore di mercato può, ***in via eccezionale e*** sotto la propria responsabilità, ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate al fine di non pregiudicare i suoi legittimi interessi, a condizione che tale omissione non sia tale da fuorviare il pubblico, che l'operatore di mercato sia in grado di assicurare la riservatezza delle informazioni stesse e che non assuma decisioni concernenti la compravendita di prodotti energetici all'ingrosso sulla base di dette informazioni. In tali circostanze l'operatore di mercato trasmette ***immediatamente*** tali informazioni, ***unitamente alla motivazione del ritardo nella comunicazione al pubblico***, all'Agenzia e all'autorità nazionale di regolamentazione interessata conformemente **■** all'articolo 7, paragrafo 4.
3. ***Qualora un operatore di mercato o una persona che agisca in suo nome o per suo conto divulghi informazioni privilegiate su un prodotto energetico all'ingrosso nel normale esercizio del proprio lavoro o della propria professione o nell'adempimento delle proprie funzioni (secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), egli è tenuto a comunicare simultaneamente tali informazioni al pubblico in modo completo ed efficace. In caso di comunicazione pubblica non intenzionale l'operatore di mercato garantisce una comunicazione completa ed efficace delle informazioni quanto prima possibile dopo la divulgazione non intenzionale. Questo paragrafo non si applica se la persona che riceve le informazioni è soggetta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo discenda da una legge, da una normativa, da uno statuto oppure da un contratto;***
4. ***La pubblicazione di informazioni privilegiate, anche in forma aggregata, in conformità delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 714/2009 o del regolamento (CE) n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i codici di rete adottati ai sensi di tali atti, ottempera all'obbligo di comunicazione simultanea, completa ed efficace al pubblico.***
5. ***Quando un Gestore di sistema di trasporto (GST) è stato esonerato dall'obbligo di pubblicare determinati dati in forza del regolamento (CE) n. 714/2009 o del regolamento (CE) n. 715/2009, il GST è altresì esentato dagli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione agli stessi dati.***
6. ***I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano gli obblighi degli operatori di mercato ai sensi ■ della direttiva 2009/72/CE, della direttiva 2009/73/CE, del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i codici di rete adottati ai sensi di tali direttive e regolamenti, in particolare per quanto concerne la tempistica e il metodo di pubblicazione delle informazioni.***
7. ***I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicato il diritto degli operatori di mercato di dilazionare la diffusione di informazioni sensibili relative alla protezione delle***

infrastrutture critiche ex articolo 2, lettera d) della direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione¹, se nel loro paese si tratta di informazioni riservate.

Articolo 4

Divieto di manipolazione del mercato

È fatto divieto di effettuare, o tentare di effettuare, manipolazioni di mercato nei mercati dell'energia all'ingrosso.

Articolo 5

Aggiornamento tecnico delle definizioni di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato

1. **■** La Commissione *ha la facoltà* di adottare atti delegati ex articolo 15 del TFUE *al fine di:*
 - *allineare le definizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2, 3 e 4 bis onde assicurare la coerenza con altre pertinenti disposizioni legislative dell'Unione europea nei settori dei servizi finanziari e dell'energia, e*
 - *aggiornare tali definizioni all'esclusivo scopo di tener conto degli sviluppi futuri sui mercati dell'energia all'ingrosso.*
2. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 tengono conto quanto meno:
 - a) del funzionamento specifico dei mercati dell'energia all'ingrosso, *comprese le specificità dei mercati dell'elettricità e del gas*, e dell'interazione tra i mercati delle materie prime e quelli dei derivati;
a bis) delle possibilità di manipolazioni oltre confine, sul gas e l'elettricità e sui mercati delle merci e dei derivati;
 - b) del potenziale impatto sui prezzi nei mercati dell'energia all'ingrosso della produzione, dei consumi, dell'uso del trasporto o dell'uso della capacità di stoccaggio effettivi o previsti, *e*
 - c) dei codici di rete e degli orientamenti quadro adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009.

¹ *GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75.*

Articolo 6

Monitoraggio dei mercati

1. L'Agenzia procede al monitoraggio dell'attività di negoziazione in prodotti energetici all'ingrosso per individuare e prevenire le compravendite basate su informazioni privilegiate e sulla manipolazione del mercato. Raccoglie i dati necessari alla valutazione e al monitoraggio dei mercati dell'energia all'ingrosso conformemente all'articolo 7.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione collaborano *a livello regionale* e con l'Agenzia nella conduzione del monitoraggio dei mercati dell'energia all'ingrosso di cui al paragrafo 1. A tal fine le autorità nazionali di regolamentazione hanno accesso alle informazioni pertinenti detenute dall'Agenzia che le ha raccolte conformemente al paragrafo 1 *del presente articolo* e fatto salvo *l'articolo 8, paragrafo 1 bis. Le autorità nazionali di regolamentazione possono altresì monitorare le attività di negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso a livello nazionale.*

Gli Stati membri possono disporre che la propria autorità garante della concorrenza o un organo preposto al monitoraggio del mercato presso tale autorità conduca un'azione di monitoraggio del mercato insieme all'autorità nazionale di regolamentazione. Nel condurre tale monitoraggio l'autorità nazionale garante della concorrenza o l'organo preposto al monitoraggio del mercato sono soggetti come l'autorità nazionale di regolamentazione ai diritti e obblighi di cui al primo comma del presente paragrafo, all'articolo 3 bis, paragrafo 2, seconda frase, all'articolo 6, paragrafo 3, comma 2, seconda frase, all'articolo 7, paragrafo 4, prima frase e all'articolo 11.

3. L'Agenzia presenta, con periodicità almeno annuale, una relazione alla Commissione sulle attività svolte ai sensi del presente regolamento *e ne assicura la pubblicità*. In tali relazioni *l'Agenzia valuta l'operatività e la trasparenza delle varie categorie di mercati e delle varie modalità di negoziazione e ha facoltà di rivolgere* alla Commissione *raccomandazioni concernenti* le regole, norme e procedure di mercato che potrebbero *migliorare l'integrità del mercato e il funzionamento del* mercato interno. *L'Agenzia può altresì valutare se ai fini di un'accresciuta trasparenza del mercato sia opportuna l'introduzione di requisiti minimi per i mercati organizzati*. Le relazioni possono essere integrate nella relazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 713/2009.

L'Agenzia può formulare raccomandazioni *alla Commissione* in merito ai dati sulle operazioni, compresi gli ordini di compravendita, che ritiene necessari per monitorare con efficacia ed efficienza i mercati dell'energia all'ingrosso. Prima di formulare tali raccomandazioni l'Agenzia si consulta con le parti interessate ■, in particolare ■ con ■ le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, *le autorità nazionali garanti della concorrenza e l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati - ESMA)*.

Tutte le raccomandazioni devono essere messe a disposizione del Parlamento

Articolo 7

Raccolta di dati

1. ***Gli operatori di mercato o i soggetti che agiscono per loro conto di cui al paragrafo 3, lettere da b) a e) forniscono all'Agenzia il registro delle operazioni sui mercati dell'energia all'ingrosso, compresi gli ordini di compravendita. Le informazioni da comunicare comprendono l'identificazione esatta dei prodotti energetici all'ingrosso acquistati e venduti, il prezzo e la quantità convenuti, le date e i tempi di esecuzione, le parti in causa e i beneficiari dell'operazione e ogni altra pertinente informazione. Una volta che le informazioni richieste siano state ricevute da una delle persona elencate al paragrafo 3, lettere da b) a e), gli obblighi di segnalazione a carico degli operatori di mercato si considerano assolti, ferma restando la loro responsabilità generale.***

La Commissione, mediante atti di esecuzione

- a) *redige un elenco dei contratti e derivati, compresi gli ordini di compravendita, che saranno segnalati a norma del primo comma, eventualmente sulla base di soglie "de minimis" per la segnalazione delle operazioni;*
- b) *adotta regole uniformi sulla comunicazione delle informazioni da fornire a norma del primo comma;*
- c) *stabilisce tempi e forme con cui segnalare le informazioni.*

Gli atti di esecuzione tengono conto degli attuali sistemi di segnalazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità con la procedura di esame di cui all'articolo 15 bis.

2. **Le persone di cui al paragrafo 3, lettere a), b), e c), che hanno segnalato le operazioni ai sensi della direttiva 2004/39/CE oppure del regolamento (CE) n. .../2011 [relativo alle *operazioni su derivati*, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni]⁺ non sono soggette a un duplice obbligo di segnalazione *relativamente alle transazioni di cui sopra.***

Fatto salvo il primo comma, gli atti ***di esecuzione*** possono consentire ai mercati organizzati e ai sistemi di riscontro o di segnalazione delle operazioni di fornire all'Agenzia ***il riepilogo storico delle*** operazioni effettuate in prodotti energetici all'ingrosso.

3. Ai fini del paragrafo 1, le informazioni sono fornite:

⁺ GU: inserire il numero del presente regolamento.

- a) dall'operatore di mercato;
- b) da terzi che agiscono per conto dell'operatore di mercato;

b bis) da un sistema di segnalazione delle operazioni;

- c) da un mercato organizzato, da un **sistema** di riscontro delle operazioni **o da chiunque compia professionalmente questo tipo di operazioni;**
 - d) da repertori di dati sulle negoziazioni registrati o riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. .../2011 **[relativo alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni]⁺, o**
 - e) da un'autorità competente che ha ricevuto queste informazioni in osservanza **■** dell'articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE **o dall'ESMA quando quest'ultima abbia ricevuto le informazioni a norma** dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../2011 **[relativo alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni]⁺.**
4. Gli operatori di mercato trasmettono all'Agenzia e alle autorità nazionali di regolamentazione informazioni riguardanti la capacità **e l'utilizzo** degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale **o riguardanti la capacità e l'utilizzo di impianti di GNL, inclusa l'eventuale indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti**, a fini di monitoraggio delle negoziazioni nei mercati dell'energia all'ingrosso. **Gli obblighi di segnalazione a carico degli operatori di mercato sono ridotti al minimo attingendo ove possibile le informazioni richieste o parte di esse da fonti esistenti.**

La Commissione, **mediante atti di esecuzione**

- a) **adotta regole uniformi sulla comunicazione di informazioni da fornire a norma del primo comma ed eventualmente sulle opportune soglie per la segnalazione delle operazioni;**
- b) **stabiliscono tempi e forme con cui** segnalare le informazioni;

Gli atti di esecuzione tengono conto dei vigenti obblighi di segnalazione ex regolamento (CE) n. 714/2009 e regolamento (CE) n. 715/2009.

Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità con la procedura di esame di cui all'articolo 15 bis.

Articolo 7 bis

Registrazione degli operatori di mercato

1. **Gli operatori di mercato che concludono transazioni soggette a segnalazione**

all'Agenzia a norma dell'articolo 70, paragrafo 1 devono registrarsi presso l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui sono stabiliti o sono residenti o, se non sono stabiliti o residenti nell'UE, in uno Stato membro in cui svolgono attività.

L'operatore di mercato si registra presso una sola autorità nazionale di regolamentazione. Gli Stati membri non fanno obbligo agli operatori di mercato già registrati in un altro Stato membro di registrarsi una seconda volta.

La registrazione degli operatori di mercato lascia impregiudicato l'obbligo di rispettare le norme in materia di scambi e bilanciamento.

- 2. Nei tre mesi successivi alla data alla quale la Commissione adotta gli atti di esecuzione ex articolo 7, paragrafo 1, le autorità di regolamentazione nazionali istituiscono registri nazionali degli operatori di mercato, che provvedono a tenere aggiornati. Il registro attribuisce a ciascun operatore di mercato un identificativo unico e contiene informazioni sufficienti a identificare l'operatore, fra cui i particolari relativi alla partita IVA, il luogo di stabilimento, le persone responsabili per le decisioni operative e di compravendita e il controllore o beneficiario finale delle attività di negoziazione dell'operatore.*
- 3. Le autorità nazionali di regolamentazione trasmettono le informazioni contenute nel proprio registro nazionale all'Agenzia in un formato determinato dall'Agenzia stessa. L'Agenzia, in cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione, determinano e pubblicano detto formato entro il [inserire data: sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità nazionali di regolamentazione, l'Agenzia predispose un registro europeo degli operatori di mercato. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità interessate sono abilitate ad accedere al registro europeo. Fatto salvo dell'articolo 12 l'Agenzia può decidere di mettere a disposizione del pubblico il registro europeo o suoi estratti purché non vengano divulgate informazioni commerciali sensibili su singoli operatori di mercato.*
- 4. Gli operatori di mercato di cui al paragrafo 1 sottopongono il modulo di registrazione all'autorità nazionali di regolamentazione prima di compiere operazioni per le quali si richiede la segnalazione all'Agenzia a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.*
- 5. Gli operatori di mercato di cui al paragrafo 1 trasmettono prontamente all'autorità nazionale di regolamentazione ogni modifica intervenuta in relazione alle informazioni fornite nel modulo di registrazione.*

Articolo 8

Condivisione delle informazioni tra l'Agenzia e *altre autorità*

1. L'Agenzia stabilisce meccanismi di condivisione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7 con le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, le autorità

garanti della concorrenza degli Stati membri, *l'ESMA* e altre autorità competenti. ***Prima di istituire questi meccanismi, l'Agenzia consulta tali autorità.***

1 bis. L'Agenzia consente l'accesso ai meccanismi di cui al paragrafo 1 solamente ***alle autorità*** che hanno introdotto sistemi in grado di permettere all'Agenzia di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

2. I repertori di dati sulle negoziazioni registrati o riconosciuti conformemente al regolamento (CE) n. .../2011 [***relativo alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni***]⁺ mettono a disposizione dell'Agenzia ***ogni pertinente informazione*** da essi raccolte in merito ai prodotti energetici all'ingrosso ***e ai derivati delle quote di emissione.***

L'ESMA trasmette all'Agenzia comunicazioni sulle operazioni in prodotti energetici all'ingrosso ricevute ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE e dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. .../2011 [***relativo alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni***]⁺. ***Le autorità competenti che ricevono comunicazioni sulle operazioni in prodotti energetici all'ingrosso ricevute ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE le inoltrano all'Agenzia.***

L'Agenzia e le autorità responsabili della vigilanza sugli scambi di quote di emissione o sui connessi prodotti derivati cooperano reciprocamente e istituiscono idonei meccanismi che permettano all'Agenzia di avere accesso ai dati relativi alle operazioni su quote di emissioni e prodotti derivati connessi, quando tali autorità raccolgono dati su operazioni di questo tipo.

Articolo 8 bis

Protezione dei dati

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi in relazione al trattamento dei dati personali che incombono agli Stati membri a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹, e gli obblighi che incombono all'Agenzia a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati² in relazione al trattamento dei dati personali da essa effettuato nel quadro dell'assolvimento dei suoi compiti.

Articolo 9

⁺ GU: inserire il numero del presente regolamento.

¹ ***GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.***

² ***GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.***

Affidabilità operativa

1. L'Agenzia assicura la riservatezza, l'integrità e la protezione delle informazioni ricevute ai sensi **degli articoli 3 bis, 7 e 8**. L'Agenzia adottano **ogni misura necessaria** a impedire l'uso improprio e **l'accesso non autorizzato alle** informazioni conservate nei loro sistemi.

Le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, l'ESMA e le altre autorità competenti assicurano la riservatezza, l'integrità e la protezione delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 8 e mettono in atto le misure necessarie a impedire l'uso improprio di tali informazioni.

L'Agenzia identifica le fonti di rischio operativo e le riduce al minimo attraverso lo sviluppo di sistemi, controlli e procedimenti appropriati.

2. **Fatto salvo l'articolo 12** l'Agenzia può decidere di mettere a disposizione del pubblico parte delle informazioni detenute purché non siano rese note, o non sia possibile desumere, informazioni commerciali sensibili su singoli operatori di mercato, su singole operazioni **o su singoli mercati**.

L'Agenzia mette a disposizione per scopi scientifici i suoi dati commercialmente non sensibile sulle negoziazioni, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza.

Le informazioni sono pubblicate o messe a disposizione nell'interesse del miglioramento della trasparenza dei mercati dell'energia all'ingrosso e a condizione che non creino distorsioni di concorrenza sui mercati dell'energia.

L'Agenzia divulga le informazioni in modo equo e secondo criteri di trasparenza che provvede a rendere di pubblico dominio.

Articolo 10

Attuazione del divieto di abusi di mercato

1. Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano l'attuazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 4.

Ciascuno Stato membro garantisce che le autorità nazionali di regolamentazione siano dotate dei poteri di indagine **e di esecuzione** necessari per l'espletamento di tale funzione **entro il ...***. Tali poteri sono esercitati in modo proporzionato,

con una delle seguenti modalità:

* ***18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.***

- a) direttamente,
- b) in collaborazione con altre autorità ■ ;
- c) tramite il ricorso alle autorità giudiziarie competenti.

Laddove opportuno l'autorità nazionale di regolamentazione può esercitare i suoi poteri di indagine in collaborazione con i soggetti indicati all'articolo 7, paragrafo 3, lettera c).

2. I poteri di indagine *e di esecuzione* indicati al paragrafo 1 *sono limitati alle finalità dell'indagine. Essi sono esercitati in conformità delle leggi nazionali e* comprendono il diritto
- a) di accedere a tutti i documenti pertinenti in qualsiasi forma e a riceverne copia;
 - b) di chiedere informazioni a tutti i *pertinenti* soggetti, compresi quelli che sono successivamente coinvolti nella trasmissione degli ordini o nella conduzione delle operazioni di cui trattasi, nonché ai loro committenti e, laddove opportuno, a convocarli per ascoltarne la deposizione;
 - c) di condurre sopralluoghi;
 - d) di richiedere i tabulati telefonici esistenti nonché i registri esistenti del traffico dati;
 - e) di esigere la cessazione di qualsiasi pratica in violazione del presente regolamento o dei relativi atti delegati *o di esecuzione*;
 - f) di presentare presso un tribunale istanza di congelamento o confisca degli attivi;
 - g) di presentare *presso un tribunale o un'autorità competente* un'istanza di divieto temporaneo dell'esercizio di un'attività professionale.

Articolo 10 bis

Diritto di ricorso

Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione dell'autorità di regolamentazione di proporre ricorso dinanzi a un organo indipendente dalle parti interessate e da ogni governo.

Articolo 10 ter

Obbligo delle persone che compiono operazioni a titolo professionale

Chiunque compia professionalmente operazioni su prodotti energetici all'ingrosso avverte immediatamente l'autorità nazionale di regolamentazione qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che un'operazione configura una violazione dell'articolo 3 o 4.

Chiunque compia professionalmente operazioni su prodotti energetici all'ingrosso, istituisce e mantiene efficaci provvedimenti e procedure per individuare le violazioni all'articolo 3 o 4.

Articolo 11

Cooperazione a livello dell'Unione e a livello nazionale

1. L'Agenzia *mira ad assicurare* che le autorità nazionali di regolamentazione svolgano i compiti di cui al presente regolamento in maniera *coerente* e coordinata.

L'Agenzia pubblica indicazioni non vincolanti in merito all'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2, come opportuno.

Le autorità nazionali di regolamentazione collaborano con l'Agenzia e fra loro, *anche a livello regionale*, allo scopo di ottemperare ai loro obblighi conformemente al presente regolamento.

Le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti e le autorità nazionali garanti della concorrenza di uno Stato membro possono istituire idonee forme di cooperazione per garantire un'indagine e un'esecuzione efficaci ed efficienti e per contribuire a un approccio coerente e uniforme alle indagini, all'azione giudiziaria e all'attuazione effettiva del presente regolamento e delle pertinenti normative finanziarie e in materia di concorrenza.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione informano *immediatamente* l'Agenzia nel modo più dettagliato possibile qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che nello Stato membro di riferimento o in un altro Stato membro siano o siano stati compiuti atti contrari al presente regolamento.

Un'autorità nazionale di regolamentazione, qualora sospetti che atti tali da incidere sui mercati dell'energia all'ingrosso o sul prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso nello Stato membro di riferimento *e/o tali da incidere sugli strumenti finanziari soggetti all'articolo 9 della direttiva 2003/6/CE, del paragrafo 3 del presente articolo*, sono compiuti in un altro Stato membro, può chiedere all'Agenzia di adottare provvedimenti in conformità del paragrafo 4 *del presente articolo*.

3. Onde assicurare un approccio coordinato *e coerente* agli abusi nei mercati dell'energia all'ingrosso:
 - a) le autorità nazionali di regolamentazione informano l'autorità finanziaria competente del proprio Stato membro e l'Agenzia qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che nei mercati dell'energia all'ingrosso siano o siano stati

compiuti atti che costituiscono abusi di mercato ai sensi della direttiva 2003/6/CE e che incidono sugli strumenti finanziari soggetti ■ all'articolo 9 di detta direttiva; ***a tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione possono creare forme adeguate di cooperazione con l'autorità finanziaria competente del loro Stato membro;***

- b) l'Agenzia informa l'ESMA e l'autorità finanziaria competente qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che nei mercati dell'energia all'ingrosso siano o siano stati compiuti atti che costituiscono abusi di mercato ai sensi della direttiva 2003/6/CE e che incidono sugli strumenti finanziari soggetti ■ all'articolo 9 di detta direttiva;
- c) l'autorità finanziaria competente di uno Stato membro informa l'ESMA e l'Agenzia qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che in un altro Stato membro siano o siano stati compiuti atti, nei mercati dell'energia all'ingrosso, in violazione ■ degli articoli 3 e 4.

c bis) le autorità nazionali di regolamentazione informano la competente autorità nazionale garante della concorrenza del proprio Stato membro, la Commissione europea e l'Agenzia quando abbiano ragionevoli motivi per sospettare che nei mercati dell'energia all'ingrosso siano o siano stati commessi atti in violazione del diritto della concorrenza.

4. Al fine di svolgere le funzioni di cui al paragrafo 1 l'Agenzia, qualora, ***anche sulla base di prime analisi o valutazioni***, sospetti che si sia verificata una violazione ■ del presente regolamento, ha facoltà di:

- a) chiedere a una o più autorità nazionali di regolamentazione di fornire tutte le informazioni relative alla violazione sospettata;
- b) chiedere a una o più autorità nazionali di regolamentazione di avviare un'indagine sulla violazione sospettata e di adottare i necessari provvedimenti per porre rimedio ■ ***a ogni violazione constatata; ogni decisione in merito ai provvedimenti necessari per porre rimedio alle violazioni constatate spetta all'autorità nazionale di regolamentazione interessata;***
- c) laddove ritenga che la possibile violazione abbia o abbia avuto un impatto transfrontaliero, ***istituire e coordinare*** un gruppo di indagine costituito da rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione interessate per stabilire se ■ il presente regolamento è ***stato*** violato e in quale Stato membro ciò sia avvenuto; se del caso, l'Agenzia può anche sollecitare la partecipazione dei rappresentanti dell'autorità finanziaria competente o di un'altra autorità interessata di uno o più Stati membri al gruppo di indagine.

5. ■

Salvo che non si applichi una delle esenzioni sotto elencate, le autorità nazionali di regolamentazione che ricevono una richiesta di informazioni ai sensi del paragrafo 4,

lettera a), oppure una richiesta di avviare un'indagine su una sospettata violazione ai sensi del paragrafo 4, lettera b), adottano immediatamente le misure necessarie per soddisfare tale richiesta. Qualora un'autorità nazionale di regolamentazione non sia in condizioni di fornire immediatamente le informazioni richieste, ne deve comunicare all'Agenzia le motivazioni senza ulteriore indugio.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono rifiutare di dar seguito a una richiesta se

- a) ***il soddisfarla potrebbe arrecare pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza dello Stato membro destinatario della richiesta;***
- b) ***sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone dinanzi alle autorità di tale Stato membro, o***
- c) ***nello Stato membro destinatario della richiesta sia già stata pronunciata sentenza definitiva a carico delle predette persone per le stesse azioni.***

In tali casi esse ne danno comunicazione all'Agenzia, fornendo informazioni quanto più esaurienti possibili in merito al procedimento o alla sentenza.

Le autorità nazionali di regolamentazione partecipano al gruppo di indagine convocato ai sensi del paragrafo 4, lettera c), offrendo tutta l'assistenza necessaria. Il gruppo di indagine è soggetto al coordinamento dell'Agenzia.

6. L'ultima frase dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009 non si applica all'Agenzia quando quest'ultima espleta le sue funzioni nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 12

Segreto professionale

1. Tutte le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse ai sensi del presente regolamento sono soggette alle condizioni di segreto professionale di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. L'obbligo di segreto professionale si applica:
 - a) alle persone che lavorano o hanno lavorato per l'Agenzia;
 - b) ai revisori dei conti e agli esperti che agiscono per conto dell'Agenzia;
 - c) alle persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità nazionali di regolamentazione ***o per altre autorità competenti;***
 - d) ai revisori dei conti e agli esperti incaricati dalle autorità nazionali di

regolamentazione *o da altre autorità competenti*, che ricevono informazioni riservate conformemente al presente regolamento.

3. Le informazioni riservate ricevute dalle persone di cui al paragrafo 2 nell'esercizio delle loro funzioni non possono essere rivelate ad altre persone o autorità, se non in una forma sommaria o aggregata tale da non consentire l'identificazione dei singoli operatori di mercato o mercati, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o dalle altre disposizioni del presente regolamento o da altri atti legislativi pertinenti dell'Unione.
4. Fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale, l'Agenzia, le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti, l'ESMA, gli organismi oppure le persone ■ che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono servirsene soltanto nell'espletamento delle loro mansioni e per l'esercizio delle loro funzioni. Le altre autorità, organismi, persone ■ possono avvalersi di tali informazioni per le finalità per cui sono state loro trasmesse o nel contesto dei procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi con l'esercizio di tali funzioni. Previo consenso dell'Agenzia, delle autorità nazionali di regolamentazione, delle autorità finanziarie competenti, dell'ESMA, degli organismi o delle persone ■ che comunicano le informazioni, l'autorità che riceve le informazioni può utilizzarle per altri scopi.

4 bis. Questo articolo non osta a che un'autorità di uno Stato membro possa scambiare o trasmettere, in conformità della legislazione nazionale, informazioni riservate non ricevute da un'autorità competente di un altro Stato membro o dall'Agenzia a norma del presente regolamento.

Articolo 13

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione ■ del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Le sanzioni applicabili in caso di inosservanza del presente regolamento devono essere efficaci, *dissuasive e* proporzionate, *riflettere la natura, la durata e la gravità delle infrazioni commesse, i danni provocati ai consumatori e i potenziali vantaggi ottenuti dall'attività di negoziazione svolta sulla base delle informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato.*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro e non oltre il ...* le misure adottate a tal fine e la informano immediatamente di qualsiasi modifica apportata successivamente.

Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale di regolamentazione possa divulgare al pubblico le misure o sanzioni applicate per violazione del presente regolamento, salvo il caso in cui la divulgazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

* GU: Inserire data: [diciotto mesi] dopo l'adozione del presente regolamento.

Articolo 14

Relazioni *internazionali* ■

*Nella misura necessaria a conseguire le finalità del presente regolamento e fatte salve le competenze **rispettive** degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, fra cui il servizio europeo per l'azione esterna, l'Agenzia può **sviluppare** contatti e concludere accordi amministrativi **con le autorità di vigilanza**, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi, **segnatamente quelli che hanno un impatto sul mercato UE dell'energia all'ingrosso, al fine di promuovere l'armonizzazione del quadro normativo. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione e i suoi Stati membri né impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi.***

Articolo 15

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. *La delega di poteri di cui all'articolo 5 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ...**.* *La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima del termine del periodo di 5 anni. La delega di poteri è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima del termine di ciascun periodo.*
3. *La delega di cui all'articolo 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. *Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5 entra in vigore solo se non ha sollevato l'obiezione del Parlamento europeo o del Consiglio entro due mesi dalla sua notifica a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che*

** *Data dell'entrata in vigore del presente regolamento.*

non formuleranno obiezioni. Il termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 15 bis

Procedura del comitato

- 1. La Commissione è assistita da un comitato. Quest'ultimo è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.*
- 2. Nei casi in cui si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.*



Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 7 si applica nei sei mesi successivi alla data alla quale la Commissione adotta gli atti di esecuzione ex articolo 7, paragrafi 1 e 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Parlamento europeo/Consiglio/Commissione

Dichiarazione comune sulle sanzioni

La Commissione proseguirà i suoi lavori sul potenziamento dei regimi sanzionatori nel settore finanziario e presenterà proposte sui modi per rafforzare in modo coerente i regimi sanzionatori nazionali nel quadro delle prossime iniziative legislative nel settore dei servizi finanziari. Le sanzioni da adottare ai termini del presente regolamento rifletteranno le decisioni finali prese dal legislatore sulle predette proposte della Commissione.

MOTIVAZIONE

Premessa

La proposta di regolamento della Commissione ("REMIT", ovvero Regolamento concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia) istituisce un inquadramento giuridico di portata unionale per la prevenzione degli abusi e delle manipolazioni del mercato nel comparto energetico (gas ed elettricità).

Come mai è necessario un approccio specifico per il comparto?

Suddetto inquadramento deve essere specifico per **i mercati energetici all'ingrosso**, aggiungendosi alle normative già in essere per i mercati finanziari¹. Le peculiarità proprie dei prodotti energetici, le scorrettezze nel mercato specifico dell'energia (quali ad esempio la limitazione delle infrastrutture di generazione), come pure i diversi obiettivi normativi esigono un approccio specifico per il settore, pur conservando la coerenza e la compatibilità dei principi con le normative sui mercati finanziari. Sullo sfondo dell'unificazione dei mercati energetici nazionali in un unico mercato europeo risulta necessario un inquadramento unionale.

Le pratiche sleali dei mercati energetici all'ingrosso inficiano i livelli dei prezzi in maniera tale da inibire la loro funzione di trasmettere segnali chiari alle centrali energetiche, ai nuclei familiari ed alle aziende in fatto di utilizzo ottimale dell'energia, di fungere da bussola per investimenti ragionevoli nelle infrastrutture energetiche e di stimolare l'uso efficace della stessa: Simili pratiche possono al contrario dar luogo ad un'elevata volatilità dei prezzi, originare aumenti delle tariffe per il consumatore finale (sia esso un cittadino o un'azienda) e compromettere la fiducia dei potenziali investitori nei progetti di infrastrutture energetiche. La trasparenza dei mercati energetici è condizione imprescindibile per integrare ed unificare ulteriormente il mercato energetico dell'UE, dal quale si attendono notevoli benefici per i consumatori. Il regolamento REMIT ha quindi funzione di strumento cruciale per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Europeo per completare il mercato interno entro il 2014².

Il regolamento vieta gli abusi di mercato nella forma della "speculazione sulla base di informazioni privilegiate (insider trading)" (articolo 1, paragrafo 1 ed articolo 3) e della "manipolazione di mercato" (articolo 2, paragrafo 2 ed articolo 4) per i prodotti energetici all'ingrosso (elettricità e gas). Impone inoltre agli operatori di mercato di rendere note le informazioni privilegiate (articolo 4, paragrafo 4).

Il soggetto fondamentale del monitoraggio sulle operazioni di mercato è l'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), di recente creazione. A norma dell'articolo 7 del regolamento i partecipanti al mercato sono tenuti a trasmettere all'agenzia un registro delle proprie operazioni con prodotti energetici venduti all'ingrosso: l'Agenzia

¹ Segnatamente la direttiva relativa agli abusi di mercato (MAD - 2003/6/CE) e la direttiva relativa agli strumenti finanziari (MiFID - 2004/39/CE)

² Conclusioni del Consiglio Europeo del 4 febbraio 2011 in materia di energia, capoverso § 4.

monitora i suddetti dati e riferisce alla Commissione europea con cadenza annuale (art. 8).

L'attuazione dei divieti di insider trading e manipolazione del mercato rientra nella competenza delle autorità nazionali, ovvero sia le autorità di regolamentazione che gli Stati membri debbono dotare di idonei poteri (art. 10): sarà altresì dovere degli Stati membri stabilire la disciplina sanzionatoria applicabile alle violazioni del regolamento (articolo 13) .

Il regolamento istituisce un sistema di cooperazione e coordinazione tra l'Agenzia e le autorità di regolamentazione nazionali (articolo 11); nel caso vi siano motivi ragionevoli per sospettare dell'esistenza di pratiche contrarie al regolamento le autorità nazionali hanno l'obbligo di scambiare informazioni tra loro e di informare l'ACER. Questa avrà facoltà di chiedere informazioni alle autorità nazionali, di imporre loro la conduzione di indagini o di convocare gruppi di indagine comprendenti più autorità in merito a casi con impatto transfrontaliero; del pari, le autorità energetiche debbono informare le autorità di regolamentazione finanziaria in caso di sospetta violazione della direttiva agli abusi di mercato e, viceversa, nei casi di sospetta violazione del regolamento in esame (articolo 11, paragrafo 3).

Nella proposta di regolamento compaiono disposizioni a garanzia della riservatezza e della sicurezza dei dati raccolti e pubblicati dall'Agenzia come pure del segreto professionale inerente alle informazioni riservate.

La Commissione propone la possibilità di aggiornare o fare ulteriori precisazioni sui requisiti del regolamento in esame mediante atti delegati da essa adottati, specificamente in materia di definizioni nonché della forma e del contenuto della raccolta dei dati. Negli articoli 15, 16 e 17 viene specificata la procedura per l'adozione di atti delegati.

Il regolamento troverebbe applicazione diretta in tutti gli Stati membri, senz'alcuna necessità di provvedimenti di recepimento.

La posizione del relatore

Il relatore plaude alla proposta della Commissione ed all'approccio specifico per il settore che la stessa ha per concentrarsi sul comparto energetico allo scopo di prevenire gli abusi di mercato: ottimi sono la struttura di tale proposta ed i meccanismi suggeriti per l'applicazione del regolamento, tuttavia è possibile recarvi alcuni miglioramenti rispecchiati nel progetto di relazione.

Campo di applicazione

Nell'ambito del sistema di scambio delle quote d'emissioni dell'UE, il regolamento dovrebbe altresì includere i mercati dell'anidride carbonica (CO₂): vi è una stretta correlazione tra il mercato dell'anidride carbonica ed i mercati dell'elettricità e del gas, accomunati da diversi elementi di fondamento quali il livello della domanda di elettricità, i prezzi del carbone e del gas, l'attività economica. I prezzi energetici all'ingrosso e l'anidride carbonica presentano pertanto un'interdipendenza. Una considerevole fetta degli operatori del mercato del carbonio opera parimenti nei mercati all'ingrosso del gas e dell'elettricità, segnatamente le aziende di erogazione dell'elettricità; Un regime di regolamentazione specifico per il settore del mercato

energetico all'ingrosso dovrebbe conseguentemente comprendere contratti relativi al sistema di scambio delle quote d'emissioni dell'UE.

I mercati del gas e dell'energia sono correlati anche al mercato petrolifero e carbonifero: gli sviluppi in suddetti mercati hanno infatti ripercussioni altresì sul mercato del gas e dell'elettricità; essi hanno tuttavia dimensione globale e non possono avere adeguata applicabilità a livello unionale. Sarebbe opportuno esortare gli operatori di mercato nei comparti in esame – senza ch'essi siano sottoposti al meccanismo di controllo ed applicazione – a fornire informazioni foriere di maggiore trasparenza ed integrità dei mercati energetici unionali, regolamentati, del gas e dell'elettricità.

Norma de minimis

A scopo di evitare intralci ad un'ulteriore liberalizzazione dei mercati dell'energia, il regolamento non dovrebbe trovare applicazione agli operatori di mercato di piccolissime dimensioni e, pertanto, ad operazioni inferiori ad un determinato volume: si scongiura così l'imposizione di oneri proibitivi per l'accesso ai mercati dell'energia a carico dei nuovi soggetti. I volumi di scambio degli operatori di mercato al di sotto di una determinata soglia non soggiacciono all'obbligo di segnalazione delle proprie operazioni né tantomeno a requisiti di licenze (norma *de minimis*).

Definizioni

È possibile migliorare svariate definizioni poiché la maggior parte di queste è tratta dalla direttiva MAD (relativa agli abusi di mercato), risultata nel frattempo superata. Può, in particolare, essere aggiunto un esempio illuminante di ciò che rappresenta una forma di manipolazione del mercato; oltre a ciò, la chiarezza giuridica del testo può essere incrementata con definizioni supplementari. Apparirebbe opportuna l'inclusione di definizioni di "operatori di mercato" e "sedi di negoziazione".

Il ruolo dell'Agenzia

L'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia ricopre un ruolo cruciale nell'applicazione del regolamento in esame: dovrebbe quindi essere dotata di idonee risorse finanziarie ed umane nonché in grado di aprire sportelli di contatto prossime alle piazze dei grandi scambi. Essa dovrebbe del pari avere la capacità, alla luce dell'esperienza conseguita nel monitoraggio dei mercati, di redigere progetti di atti delegati che la Commissione adotterà: ai fini di un rafforzamento della responsabilità, la relazione annuale dell'Agenzia sul monitoraggio dei mercati conformemente al regolamento in esame dovrebbe essere altresì presentata al Parlamento.

Sarebbe oltre a ciò possibile prevedere una futura funzione dell'Agenzia quale repertorio di dati sulle negoziazioni per le operazioni finanziarie specifiche dei mercati energetici: una notevole agevolazione all'attività delle società del comparto energetico in quanto si eviterebbe loro la segnalazione al repertorio di dati sulle negoziazioni per il settore finanziario ai sensi del regolamento EMIR sulle infrastrutture del mercato europeo e si doterebbe l'Agenzia di uno strumento per assicurare un finanziamento sufficiente alle nuove attività previste dal regolamento REMIT.

Regime di licenze

Al fine di potenziare gli strumenti applicativi del regolamento in esame, il relatore ha proposto di varare un regime di licenze per le società del comparto energetico, con possibilità di revoca della licenza nei casi di violazione del precitato regolamento: una licenza concessa in uno Stato membro dovrebbe vigere su scala unionale. Il regime di licenze non dovrebbe comportare aggravii burocratici e dovrebbe avere carattere obbligatorio unicamente per le società che compiono transazioni superiori ad una determinata soglia.

Segnalazione

La Commissione e l'Agenzia dovrebbero ridurre al minimo gli oneri di segnalazione mediante l'utilizzo dei dati a disposizione ove possibile e facendo chiarezza sulla modalità in cui le aziende debbono fornire informazioni in conformità dei diversi regolamenti e direttive applicabili. Il diritto nazionale può al tempo stesso prevedere l'autorizzazione delle autorità nazionali di regolamentazione o di altri organismi nazionali competenti a raccogliere dati supplementari sui mercati dell'energia all'ingrosso diversi dai dati trasmessi all'Agenzia.

Sanzioni armonizzate nell'UE

La manipolazione del mercato dovrebbe essere sanzionata nello stesso modo in tutta l'UE, onde evitare che le imprese che violano le disposizioni del REMIT stabiliscano le loro sedi negli Stati membri che prevedono sanzioni meno severe; entro la fine del 2012 la Commissione dovrebbe pertanto presentare proposte di ulteriore armonizzazione delle sanzioni e di creazione dei requisiti minimi per le sanzioni a livello unionale.

La riservatezza ed i sistemi informatici

Il relatore ha avanzato svariati suggerimenti volti a cercare di potenziare la protezione di dati commerciali sensibili trasmessi alle autorità competenti: Nel trattare suddetti dati l'Agenzia dovrebbe inoltre applicare ai propri sistemi informatici le migliori norme ed i migliori livelli di sicurezza a disposizione, di preferenza tramite una stretta collaborazione con l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).

Atti delegati

L'impiego di atti delegati dovrebbe avere un inquadramento adeguato e dovrebbero essere incluse nel testo del regolamento in esame le azioni possibili e fattibili: dovrebbe oltre a ciò esservi un'adeguata consultazione prima che venga adottato un atto delegato. Ciascun colegislatore dovrebbe avere la possibilità di prorogare la scadenza ordinaria per presentare un'obiezione ad un atto delegato di due mesi al massimo; La chiarezza giuridica necessaria all'applicazione del regolamento dovrebbe essere garantita stabilendo che il regolamento REMIT viene applicato *in toto* soltanto dopo l'entrata in vigore degli atti delegati.

Con le modifiche proposte a precedere come pure con le modifiche suggerite durante la procedura legislativa il regolamento in esame dovrebbe poter assolvere alla propria funzione e conferire una trasparenza, un'integrità e una stabilità maggiori ai mercati dell'energia

all'ingrosso: Considerate l'importanza e l'urgenza di suddetto strumento per un mercato interno UE dell'energia funzionante il relatore si adopererà affinché la proposta venga adottata celermente.

16.5.2011

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI

alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia
(COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))

Relatore per parere: Robert Goebbels

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia è necessaria.

A una decina d'anni dalla liberalizzazione progressiva del mercato dell'elettricità e del gas è diventato evidente che le borse dell'energia che si sono create e i contratti negoziati fuori borsa (OTC) fioriti un po' dappertutto non sono mai stati immunizzati contro i tentativi di manipolazione dei mercati e l'insider trading. Come spiegare diversamente talune fluttuazioni dei corsi dell'elettricità e del gas, laddove la profondità e la liquidità dei mercati transnazionali dell'energia avrebbero dovuto condurre a una maggiore stabilità e a una migliore prevedibilità dei prezzi?

La liberalizzazione dei mercati dell'energia fu all'epoca vantata dalla Commissione come una misura necessaria che avrebbe ridotto il costo dell'energia elettrica e del gas per i consumatori. In realtà, i corsi hanno avuto tendenza a prendere il volo e la "povertà energetica" è diventata un concetto concomitante con la liberalizzazione avvenuta.

Ragione di più per vigilare affinché i mercati dell'energia divengano più trasparenti, meglio sorvegliati e siano perseguiti e puniti tutti i tentativi di manipolazione e tutti gli abusi di mercato.

Proponendo una specifica regolamentazione per i mercati dell'energia, la Commissione riconosce la tipicità di tale mercato e suggerisce di applicargli regole sugli abusi di mercato e l'insider trading uguali a quelle applicate dai mercati finanziari.

In effetti, la Commissione si è soprattutto ispirata alla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato). Nondimeno, talune disposizioni mirano a rafforzare la direttiva e si ispirano alle ammende che la Commissione ha intenzione di proporre nell'ambito della annunciata revisione della direttiva. Ciò pone un problema ai colegislatori, che sono invitati ad avallare, nella presente proposta, disposizioni che vanno al di là della legislazione specifica esistente. Ciò potrebbe altresì seminare confusione e conflitti nell'eventualità in cui i colegislatori accettassero le proposte della Commissione relativamente al regolamento concernente i mercati dell'energia, ma rifiutassero in toto o in parte identiche proposte per la revisione della direttiva "abusi di mercato". Il rischio può essere teorico ma anche reale.

La Commissione propone che il compito di monitorare l'osservanza sia affidato all'Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), che ha appena cominciato la sua attività a Lubiana. La proposta è logica, ma occorre ancora dotare l'Agenzia dei mezzi materiali e delle risorse umane necessari per adempiere a questa nuova missione.

D'altronde, è imperativo che una collaborazione ottimale si instauri non solo tra le autorità di regolazione nazionali e l'ACER, bensì anche tra le autorità nazionali di regolazione dei mercati finanziari e l'Autorità europea di sorveglianza dei mercati finanziari (ESMA) per sorvegliare al meglio il mercato all'ingrosso dell'energia.

Inoltre, occorre far sì che in caso di infrazione gli operatori di mercato vengano puniti. Le sanzioni da prevedersi a cura delle autorità nazionali devono essere dissuasive e oltrepassare quindi i potenziali guadagni di quanti commettono frodi.

In una recente comunicazione dal titolo "Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari" (COM(2010)0716), la Commissione constata che "Esistono notevoli divergenze per quanto riguarda il livello minimo e massimo delle sanzioni pecuniarie previste dalle legislazioni nazionali; talvolta il livello massimo è veramente troppo basso perché le sanzioni risultino sufficientemente dissuasive."

La Commissione prosegue: "Per garantire che un'ammenda abbia un effetto deterrente sufficiente su un operatore di mercato razionale, occorre controbilanciare la possibilità che una violazione non venga scoperta irrogando ammende nettamente più elevate del potenziale beneficio derivante da una violazione della normativa sui servizi finanziari. Nel settore finanziario, dove numerosi trasgressori potenziali sono istituti finanziari transnazionali con fatturati estremamente elevati, non si può pensare che delle sanzioni di qualche migliaio di euro siano sufficientemente dissuasive."

In sostanza, ciò che vale per la lotta contro gli abusi di mercato nel settore finanziario deve altresì valere per i mercati dell'energia.

Il relatore ritiene che la proposta di regolamento della Commissione che è necessaria e che dovrebbe entrare in vigore il più presto possibile.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) L'obiettivo di una maggiore integrità e trasparenza dei mercati dell'energia dovrebbe essere di promuovere una concorrenza aperta e leale nei mercati dell'energia all'ingrosso, a beneficio dei consumatori finali di energia.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Al fine di aumentare la trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ (l'Agenzia) dovrebbe introdurre un registro degli operatori di mercato.

¹ *GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.*

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Attualmente in alcuni dei più importanti mercati dell'energia non sono vietati espressamente comportamenti che potrebbero pregiudicarne l'integrità.

Emendamento

(6) Attualmente in alcuni dei più importanti mercati dell'energia non sono vietati espressamente comportamenti che potrebbero pregiudicarne l'integrità **e condurre a prezzi più elevati per il consumatore finale di energia.**

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Le negoziazioni in derivati e in materie prime sono utilizzate congiuntamente nei mercati dell'energia all'ingrosso. È pertanto importante che le definizioni di abusi di mercato – insider trading e manipolazione del mercato – siano compatibili con i mercati dei derivati e delle materie prime.

Emendamento

(7) Le negoziazioni in derivati e in materie prime sono utilizzate congiuntamente nei mercati dell'energia all'ingrosso. È pertanto importante che le definizioni di abusi di mercato – insider trading e manipolazione del mercato – siano compatibili con i mercati dei derivati e delle materie prime. **Le norme si applicano a tutte le transazioni effettuate, direttamente o per il tramite di intermediari, in mercati regolamentati, nell'ambito di sistemi multilaterali di negoziazione o fuori borsa.**

Motivazione

È essenziale che la regolamentazione si applichi per tutti gli operatori e tutte le transazioni di grossi operatori effettuate attraverso tutti i possibili tipi di strumenti.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) È necessario precisare le definizioni di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato per tener conto delle specificità dei mercati dell'energia all'ingrosso, che sono dinamici e soggetti a mutamenti. È opportuno autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato con riferimento a tali norme dettagliate.

Emendamento

(11) È necessario precisare le definizioni di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato per tener conto delle specificità dei mercati dell'energia all'ingrosso, che sono dinamici e soggetti a mutamenti. ***Al fine di evitare lacune normative, va garantita la coerenza con altri atti giuridici pertinenti dell'Unione nel settore dei servizi finanziari, anch'esso dinamico e soggetto a mutamenti.*** È opportuno autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato con riferimento a tali norme dettagliate. ***Prima di adottare un atto delegato, la Commissione dovrebbe sollecitare i commenti degli operatori dei mercati dell'energia e consultare le autorità competenti per il settore dell'energia, come anche l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (ESMA). Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere informati del risultato di tali consultazioni.***

Motivazione

Il processo di elaborazione di un atto delegato deve svolgersi con la concertazione e la trasparenza richieste.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Onde assicurare la necessaria

Emendamento

(15) Onde assicurare la necessaria

flessibilità nella raccolta delle informazioni sulle operazioni in prodotti energetici all'ingrosso, è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato con cui fissare la tempistica, la forma e il contenuto delle informazioni che gli operatori di mercato sono tenuti a fornire. Gli obblighi di segnalazione non dovrebbero comportare oneri *non necessari* per gli operatori di mercato. I soggetti che segnalano transazioni a una autorità competente in conformità delle disposizioni della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e ai repertori di dati sulle negoziazioni e alle autorità competenti in conformità delle disposizioni del regolamento (UE) n. .../.. del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni non dovrebbero essere pertanto tenuti al rispetto di ulteriori oneri di comunicazione a norma del presente regolamento.

flessibilità nella raccolta delle informazioni sulle operazioni in prodotti energetici all'ingrosso, è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato con cui fissare la tempistica, la forma e il contenuto delle informazioni che gli operatori di mercato sono tenuti a fornire. Gli obblighi di segnalazione non dovrebbero comportare oneri *evitabili* per gli operatori di mercato. I soggetti che segnalano transazioni a una autorità competente in conformità delle disposizioni della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e ai repertori di dati sulle negoziazioni e alle autorità competenti in conformità delle disposizioni del regolamento (UE) n. .../.. del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni non dovrebbero essere pertanto tenuti al rispetto di ulteriori oneri di comunicazione a norma del presente regolamento.

Motivazione

Il concetto di "oneri evitabili" è preferibile a quello di "oneri non necessari". Ogni regolamentazione genera oneri, che devono tuttavia essere minimizzati il più possibile, in particolare introducendo una soglia "de minimis".

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Laddove le informazioni non siano informazioni commerciali riservate, l'Agenzia dovrebbe essere in condizione di metterle a disposizione degli operatori di mercato e del grande pubblico. Tale

Emendamento

(18) Laddove le informazioni non siano informazioni commerciali riservate, l'Agenzia dovrebbe essere in condizione di metterle a disposizione degli operatori di mercato e del grande pubblico. Tale

trasparenza può promuovere la fiducia nel mercato e contribuire allo sviluppo delle conoscenze circa il funzionamento dei mercati dell'energia all'ingrosso.

trasparenza può promuovere la fiducia nel mercato e contribuire allo sviluppo delle conoscenze circa il funzionamento dei mercati dell'energia all'ingrosso. ***Al fine di garantire maggiore trasparenza e accesso pubblico alle informazioni sui prezzi dell'energia all'ingrosso, l'Agenzia dovrebbe elaborare relazioni mensili paese per paese sull'andamento dei prezzi nei mercati dell'energia all'ingrosso.***

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) ***Occorre che alle*** autorità nazionali di regolamentazione ***competa assicurare l'applicazione del*** presente regolamento negli Stati membri. A tal fine dovrebbero disporre dei necessari poteri di indagine che consentano loro di assolvere efficacemente a questo compito.

Emendamento

(19) ***Le*** autorità nazionali di regolamentazione ***dovrebbero avere l'obbligo di far applicare il*** presente regolamento negli Stati membri. A tal fine dovrebbero disporre dei necessari poteri di indagine che consentano loro di assolvere efficacemente a questo compito.

Motivazione

Occorre vigilare affinché tutte le autorità nazionali partecipino alla lotta contro gli abusi.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) È importante che le sanzioni applicabili in caso di inosservanza del presente regolamento siano proporzionate e dissuasive e che riflettano la gravità delle infrazioni commesse nonché i potenziali vantaggi ottenuti dall'attività di negoziazione svolta sulla base di informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato. Riconoscendo

Emendamento

(23) È importante che le sanzioni applicabili in caso di inosservanza del presente regolamento siano proporzionate e dissuasive e che riflettano la gravità delle infrazioni commesse nonché i potenziali vantaggi ottenuti dall'attività di negoziazione svolta sulla base di informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato. ***Per evitare***

le interazioni tra le negoziazioni in derivati dell'elettricità e del gas e di quelle in elettricità e gas effettivi, le sanzioni in caso di violazione del presente regolamento dovrebbero essere in linea con le sanzioni adottate dagli Stati membri nel dare attuazione alla direttiva 2003/6/CE.

l'arbitraggio normativo, in virtù del quale le transazioni avvengono là dove la regolamentazione è più flessibile o tollerante sotto il profilo delle sanzioni, la Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente la situazione. Se necessario, la Commissione dovrebbe proporre norme minime in materia di sanzioni, con l'obiettivo di realizzare un sistema di sanzioni armonizzato in tutta l'Unione europea. Riconoscendo le interazioni tra le negoziazioni in derivati dell'elettricità e del gas e di quelle in elettricità e gas effettivi, le sanzioni in caso di violazione del presente regolamento dovrebbero essere in linea con le sanzioni adottate dagli Stati membri nel dare attuazione alla direttiva 2003/6/CE.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento si applica a tutti gli operatori che intervengano nei mercati interessati, siano essi dell'Unione europea o di paesi terzi. Le norme si applicano a tutte le operazioni di vendita o acquisto, alla produzione, alla fornitura, al trasporto e alle consegne di prodotti energetici all'ingrosso.

Motivazione

È utile specificare che la regolamentazione si applica altresì agli interventi nei mercati dell'energia da parte di operatori non comunitari, indipendentemente dalla prestazione fornita.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

1. "informazione privilegiata", un'informazione che ha carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più prodotti energetici all'ingrosso e che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali prodotti.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, le informazioni che *probabilmente* un operatore di mercato diligente utilizzerebbe come parte delle ragioni su cui fondare la decisione di concludere un'operazione concernente un prodotto energetico all'ingrosso **sono informazioni** che, se rese pubbliche, avrebbero verosimilmente un'influenza significativa sui prezzi di tali prodotti energetici all'ingrosso. Fra queste informazioni si annoverano quelle inerenti alla capacità degli stabilimenti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto dell'energia elettrica o del gas naturale, nonché le informazioni che devono essere rese note in osservanza alle disposizioni giuridiche o regolamentari a livello di Unione o nazionale, alle regole di mercato, a contratti o alle pratiche doganali nel mercato dell'energia all'ingrosso interessato.

Emendamento

1. "informazione privilegiata", un'informazione che ha **un** carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più prodotti energetici all'ingrosso e che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali prodotti;

Ai fini dell'applicazione del primo comma, ***per informazioni privilegiate si intendono*** le informazioni che:

a) devono essere rese pubbliche in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 714/2009, del regolamento (CE) n. 715/2009 o del presente regolamento, compresi gli orientamenti, i codici di rete o gli atti delegati adottati a norma di detti regolamenti o in conformità di altre disposizioni legislative o regolamentari a livello di Unione europea, in particolare della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio

2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica¹ e della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale²; ovvero

b) un operatore di mercato diligente probabilmente utilizzerebbe come parte delle ragioni su cui fondare la decisione di concludere un'operazione concernente un prodotto energetico all'ingrosso e che, se rese pubbliche, avrebbero verosimilmente un'influenza significativa sui prezzi di tali prodotti energetici all'ingrosso. Fra queste informazioni si annoverano quelle inerenti alle stime aggiornate delle riserve energetiche, alla capacità degli stabilimenti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto dell'energia elettrica o del gas naturale o degli impianti GNL, nonché le informazioni che di routine sono messe a disposizione del mercato dell'energia all'ingrosso interessato o devono essere rese note in osservanza alle disposizioni giuridiche o regolamentari a livello di Unione o nazionale, alle regole di mercato, a contratti o alle pratiche doganali nel mercato dell'energia all'ingrosso interessato.

¹ *GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.*

² *GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.*

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 – comma 1 – lettera a – trattino 2

Testo della Commissione

– che consentano, o siano intesi a consentire, tramite l'azione di una o più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più

Emendamento

– che consentano, o siano intesi a consentire, tramite l'azione di una o più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più

prodotti energetici all'ingrosso a un livello anormale o artificiale, a meno che la persona che ha compiuto le operazioni o che ha impartito gli ordini di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tali operazioni o ordini sono legittime *e che dette operazioni o ordini sono conformi alle prassi di mercato ammesse sul mercato dell'energia regolamentato in questione*; ovvero

prodotti energetici all'ingrosso a un livello anormale o artificiale, a meno che la persona che ha compiuto le operazioni o che ha impartito gli ordini di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tali operazioni o ordini sono legittime; ovvero

Motivazione

Non tutte le "prassi di mercato ammesse" sono accettabili. È proprio perché certe "prassi di mercato ammesse" – come ad esempio rifiutare di utilizzare la capacità produttiva tecnicamente disponibile – sono inaccettabili che l'Unione europea intende legiferare.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione

A titolo di esempio, costituisce manipolazione di mercato far credere che la disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica oppure la disponibilità di gas, o la disponibilità di capacità di trasporto siano diverse dalla capacità effettiva fisicamente disponibile;

Emendamento

Costituisce manipolazione di mercato far credere che la disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica oppure la disponibilità di gas, o la disponibilità di capacità di trasporto siano diverse dalla capacità effettiva fisicamente disponibile, *anche attraverso la prenotazione di infrastrutture per operatori di trasporto di energia che l'operatore in questione non intende utilizzare;*

Motivazione

Non è importante dare "esempi" di manipolazione di mercato, ma vietare chiaramente le manipolazioni di questo tipo, fra cui la sovrapprenotazione delle capacità.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Gli operatori di mercato comunicano al pubblico le informazioni privilegiate in relazione alle imprese o agli stabilimenti che l'operatore interessato possiede o controlla oppure per i quali l'operatore è responsabile per gli aspetti operativi, in tutto o in parte. Tali informazioni comprendono quelle riguardanti la capacità degli stabilimenti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale.

Emendamento

Gli operatori di mercato comunicano al pubblico ***in tempo utile*** le informazioni privilegiate in relazione alle imprese o agli stabilimenti che l'operatore interessato possiede o controlla oppure per i quali l'operatore è responsabile per gli aspetti operativi, in tutto o in parte. Tali informazioni comprendono quelle riguardanti la capacità – ***comprese le riduzioni di capacità a seguito di operazioni di manutenzione e incidenti rilevanti*** – degli stabilimenti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto dell'energia elettrica o del gas naturale.

Motivazione

Le riduzioni di capacità possono influire fortemente sui mercati ed essere fonti potenziali di manipolazione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il concetto di "impresa" copre altresì le imprese apparentate quali definite agli articoli 1 e 2 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 sui conti consolidati¹.

¹ ***GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.***

Motivazione

Il concetto di impresa deve essere visto nel suo senso logico, comprensivo cioè di tutte le succursali e le partecipazioni importanti di ogni impresa.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per tener conto degli sviluppi nei mercati dell'energia all'ingrosso, la Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 e alle condizioni di cui agli articoli 16 e 17, atti delegati che specificano le definizioni di cui all'articolo 2, punti da 1 a 5.

Emendamento

1. Per tener conto degli sviluppi nei mercati dell'energia all'ingrosso **e assicurare la coerenza con l'evoluzione degli atti delegati dell'Unione in materia di servizi finanziari e di energia**, la Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 e alle condizioni di cui agli articoli 16 e 17, atti delegati che specificano le definizioni di cui all'articolo 2, punti da 1 a 5.

Motivazione

Occorre vigilare sulla coerenza di tutti i testi legislativi.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia procede al monitoraggio dell'attività di negoziazione in prodotti energetici all'ingrosso per individuare e prevenire le compravendite basate su informazioni privilegiate e sulla manipolazione del mercato. Raccoglie i dati necessari alla valutazione e al monitoraggio dei mercati dell'energia all'ingrosso conformemente all'articolo 7.

Emendamento

1. L'Agenzia procede al monitoraggio dell'attività di negoziazione in prodotti energetici all'ingrosso, **comprese le operazioni fuori borsa, tra cui i contratti con i grossi utilizzatori finali di energia**, per individuare e prevenire le compravendite basate su informazioni privilegiate e sulla manipolazione del mercato. Raccoglie i dati necessari alla valutazione e al monitoraggio dei mercati dell'energia all'ingrosso conformemente all'articolo 7.

Motivazione

I regolatori devono avere una visione globale del mercato.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'Agenzia pubblica con scadenza mensile relazioni paese per paese sull'andamento dei prezzi nei mercati dell'elettricità e del gas all'ingrosso dell'Unione europea.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. All'Agenzia viene trasmesso il registro delle operazioni nei mercati dell'energia all'ingrosso, compresi gli ordini di compravendita. La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell'articolo 15 e alle condizioni di cui agli articoli 16 e 17, intesi a fissare la tempistica, la forma e il contenuto delle informazioni da trasmettere e, *se del caso*, a definire le soglie entro cui segnalare le operazioni nonché a precisare i tipi di contratti per cui le operazioni sono segnalate.

1. All'Agenzia viene trasmesso ***in modo diretto e tempestivo*** il registro delle operazioni nei mercati dell'energia all'ingrosso, compresi gli ordini di compravendita. ***A fini di monitoraggio delle negoziazioni nei mercati dell'energia all'ingrosso, i dati raccolti dovrebbero consentire all'Agenzia di individuare gli abusi di mercato e di seguire l'evoluzione delle condizioni in cui gli abusi di mercato sono più probabili o pericolosi.*** La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell'articolo 15 e alle condizioni di cui agli articoli 16 e 17, intesi a fissare la tempistica, la forma e il contenuto delle informazioni da trasmettere e a definire le soglie entro cui segnalare le operazioni nonché a precisare i tipi di contratti per cui le operazioni sono segnalate.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

È stabilita una soglia "de minimis" intesa a esentare dagli obblighi di fornitura di dati gli operatori di dimensioni non suscettibili di influire sui mercati dell'energia.

Motivazione

Al fine di limitare i costi per le PMI, è necessario definire una norma "de minimis".

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 15 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 16 e 17, specificando la soglia "de minimis" al di sotto della quale le transazioni sono esenti dagli obblighi di informazione perché, in considerazione delle loro dimensioni ridotte, non possono influenzare i mercati dell'energia.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Nell'adottare atti delegati a norma del presente articolo, la Commissione evita l'imposizione di doppi obblighi di informazione e di oneri amministrativi sproporzionati, tenendo conto degli

obblighi di informazione imposti da altri atti giuridici pertinenti dell'Unione.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Laddove opportuno, l'Agenzia opera nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

Emendamento

L'Agenzia opera nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Le autorità nazionali di regolamentazione *assicurano* l'attuazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 4.

Emendamento

1. Le autorità nazionali di regolamentazione *hanno il dovere di* assicurare l'attuazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 4.

Motivazione

Bisogna imporre a tutte le autorità nazionali l'obbligo di cooperazione nella lotta contro gli abusi di mercato e l'insider trading.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione

Ciascuno Stato membro garantisce che le autorità nazionali di regolamentazione

Emendamento

Ciascuno Stato membro garantisce che le autorità nazionali di regolamentazione

siano dotate dei poteri di indagine necessari per l'espletamento di tale funzione. Tali poteri sono esercitati in modo proporzionato, con una delle seguenti modalità:

siano dotate dei poteri di indagine necessari per l'espletamento *immediato* di tale funzione. Tali poteri sono esercitati in modo proporzionato, con una delle seguenti modalità:

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Le autorità nazionali di regolamentazione collaborano con l'Agenzia e fra loro allo scopo di ottemperare ai loro doveri conformemente al presente regolamento.

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione collaborano con l'Agenzia e fra loro allo scopo di ottemperare ai loro doveri conformemente al presente regolamento. ***Questa cooperazione può anche assumere la forma di una cooperazione a livello regionale tra le autorità nazionali di regolamentazione nell'ambito della struttura dell'Agenzia al fine di riflettere le realtà di mercato.***

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Un'autorità nazionale di regolamentazione, qualora sospetti che atti tali da incidere sui mercati dell'energia all'ingrosso o sul prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso nello Stato membro di riferimento sono compiuti in un altro Stato membro, ***può chiedere*** all'Agenzia di adottare misure in conformità del paragrafo 4.

Emendamento

Qualora sospetti che atti tali da incidere sui mercati dell'energia all'ingrosso o sul prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso nello Stato membro di riferimento sono compiuti in un altro Stato membro, ***o qualora ciò si possa dedurre da valutazioni e analisi iniziali effettuate dall'Agenzia, l'autorità nazionale di regolamentazione chiede*** all'Agenzia di adottare misure in conformità del paragrafo 4.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. In stretta collaborazione con le competenti autorità nazionali di regolamentazione e finanziarie, l'ESMA effettua indagini su potenziali lacune nell'attuale vigilanza dei mercati e prodotti finanziari connessi all'energia, e prende, se del caso, tutte le misure necessarie per prevenire gli abusi di mercato.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) alle persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità nazionali di regolamentazione;

c) alle persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità nazionali di regolamentazione **o le altre autorità nazionali eventualmente consultate;**

Motivazione

Il segreto professionale deve applicarsi a tutte le autorità coinvolte.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono

essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro e non oltre il ... le misure adottate a tal fine e la informano immediatamente di qualsiasi modifica apportata successivamente.

essere effettive, proporzionate e dissuasive. ***Esse devono riflettere la gravità dell'infrazione e oltrepassare considerevolmente i profitti reali o potenziali dalle operazioni illecite.*** Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro e non oltre il ... le misure adottate a tal fine e la informano immediatamente di qualsiasi modifica apportata successivamente.

Dopo che tutti gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione le rispettive norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione riesamina ogni tre anni l'efficacia dei sistemi sanzionatori nazionali e valuta la necessità di proporre norme minime per le sanzioni, con lo scopo di introdurre un sistema di sanzioni armonizzato a livello dell'Unione europea. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati di tale valutazione.

Motivazione

Le sanzioni devono essere superiori ai potenziali guadagni.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione sollecita i commenti degli operatori dei mercati dell'energia e consulta le autorità del settore dell'energia nonché l'ESMA. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati dell'esito di tali consultazioni.

Motivazione

Il processo di elaborazione di un atto delegato deve svolgersi con la concertazione e la

trasparenza richieste.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega ne informa l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca *e le eventuali motivazioni della revoca.*

Emendamento

L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega ne informa l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono muovere obiezioni a un atto delegato entro *due* mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di *un mese*.

Emendamento

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono muovere obiezioni a un atto delegato entro *tre* mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine viene prorogato di *tre mesi*.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17 bis

Personale e risorse dell'Agenzia

Entro il 15 settembre 2011, l'Agenzia

valuta il fabbisogno di personale e di risorse rispetto ai poteri e agli obblighi derivanti dal presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

PROCEDURA

Titolo	Integrità e trasparenza del mercato dell'energia	
Riferimenti	COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD)	
Commissione competente per il merito	ITRE	
Parere espresso da Annuncio in Aula	ECON 16.12.2010	
Relatore per parere Nomina	Robert Goebbels 18.1.2011	
Esame in commissione	13.4.2011	9.5.2011
Approvazione	9.5.2011	
Esito della votazione finale	+: 30	–: 1
	0: 1	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Íñigo Méndez de Vigo, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Elena Băsescu, Sari Essayah, Robert Goebbels, Syed Kamall, Olle Ludvigsson, Siiri Oviir	

25.5.2011

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia
(COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))

Relatore: Rafał Trzaskowski

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione di un regolamento sulla trasparenza e l'integrità nel mercato dell'energia è uno strumento su misura che mira a evitare gli abusi di mercato nel settore energetico. La Commissione propone un approccio europeo ai divieti di speculazione basata su informazioni privilegiate (insider trading) e di manipolazione del mercato per i mercati energetici all'ingrosso per tutti i prodotti dell'elettricità e del gas non contemplati dalla direttiva sugli abusi di mercato.

Un approccio europeo alla questione è giustificato dal venir meno delle barriere transnazionali per quanto riguarda il luogo in cui si svolge la negoziazione e quello in cui avvengono la produzione e il consumo. Inoltre, gli abusi di mercato in uno degli Stati membri non sono circoscritti a quel singolo Stato membro, ma sono potenzialmente in grado di incidere sui prezzi all'ingrosso dell'elettricità e del gas attraverso le frontiere nazionali e di aumentare artificialmente i prezzi per i consumatori. La competitività e l'integrazione dei mercati europei dell'energia determinano in ultima analisi i costi energetici per le famiglie e le imprese in Europa. Se non vengono contrastati con vigore, gli abusi di mercato condurranno a prezzi dell'energia più elevati in tutti gli Stati membri.

Per quanto riguarda il campo di applicazione del regolamento, va rilevato che i mercati energetici all'ingrosso non dovrebbero includere solo scambi organizzati ma anche mercati non regolamentati, dato che tali operazioni possono influire sulle contrattazioni sugli scambi di energia. Il relatore per parere ritiene che il regolamento dovrebbe prevedere che le autorità competenti siano in grado di accedere a tutte le informazioni pertinenti, compresi i contratti bilaterali, di tutta l'Unione per comprendere appieno l'evoluzione del mercato.

Per quanto riguarda l'obbligo di segnalazione, il regolamento autorizza la Commissione ad adottare atti delegati con cui fissare la tempistica, la forma e il contenuto delle informazioni che gli operatori di mercato sono tenuti a fornire. La Commissione avrà anche il potere di adottare atti delegati recanti le definizioni di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato, definizioni che devono essere dinamiche e soggette a evoluzione. Il relatore per parere ritiene che il periodo previsto dal regolamento per formulare obiezioni a tali atti delegati debba essere in linea con l'intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati. Il regolamento dovrebbe prevedere la possibilità di un'estensione di due mesi del periodo di obiezione. Durante la preparazione e la redazione degli atti delegati, che sono intesi a modificare elementi non essenziali del regolamento, la Commissione dovrebbe garantire la trasmissione tempestiva dei documenti pertinenti ed effettuare le necessarie consultazioni.

Infine, è importante assicurare che i consumatori possano nutrire fiducia nell'integrità dei mercati dell'elettricità e del gas e che i prezzi fissati nei mercati energetici all'ingrosso riflettano un'equa interazione tra domanda e offerta. I consumatori sono i beneficiari finali della trasparenza e integrità dei mercati all'ingrosso dell'energia e le principali vittime degli abusi di mercato. Un aumento dei prezzi dell'energia ha effetti diretti e indiretti sui consumatori, perché questi ultimi non solo pagheranno prezzi elevati per l'energia ma vedranno altresì un aumento artificiale dei prezzi di altri beni e servizi. Per queste ragioni e a fini di dissuasione, il relatore per parere propone che il regolamento preveda che le sanzioni prendano in considerazione non solo i guadagni ottenuti e la gravità dell'infrazione, ma anche i danni causati ai consumatori.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) È importante *assicurare* che i *consumatori possano nutrire fiducia nell'integrità dei mercati dell'elettricità e del gas e che i* prezzi fissati nei mercati dell'energia all'ingrosso riflettano l'equa interazione tra domanda e offerta.

Emendamento

(1) È importante che i prezzi fissati nei mercati dell'energia all'ingrosso riflettano l'equa interazione tra domanda e offerta, *per assicurare che i consumatori e le microimprese paghino un prezzo giusto per l'elettricità e il gas nell'intero Spazio economico europeo, il che accrescerà nel lungo periodo la fiducia dei consumatori nei mercati dell'elettricità e del gas e potrà*

garantire un'energia accessibile e disponibile a tutti i cittadini.

Motivazione

L'obiettivo del regolamento in esame è quello di conseguire prezzi equi per l'energia. È inoltre opportuno, per quanto riguarda le questioni energetiche, evidenziare l'importanza del ruolo dei nostri partner nello Spazio economico europeo.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) I mercati dell'energia dell'Unione europea sono sempre più interconnessi. Gli abusi di mercato in uno Stato membro si ripercuotono sui prezzi all'ingrosso dell'elettricità e del gas oltre i confini nazionali. Pertanto, il compito di garantire l'integrità dei mercati non può ricadere nella competenza esclusiva dei singoli Stati membri.

Emendamento

(3) I mercati dell'energia dell'Unione europea sono sempre più interconnessi. Gli abusi di mercato in uno Stato membro si ripercuotono ***non solo*** sui prezzi all'ingrosso dell'elettricità e del gas oltre i confini nazionali ***ma anche sui prezzi al dettaglio per i consumatori e le microimprese***. Pertanto, il compito di garantire l'integrità dei mercati non può ricadere nella competenza esclusiva dei singoli Stati membri. ***E` quindi essenziale un forte monitoraggio del mercato transfrontaliero ai fini del completamento di un mercato interno dell'energia pienamente funzionante, interconnesso e integrato.***

Motivazione

Visto che l'obiettivo del regolamento è garantire prezzi equi dell'energia, è fondamentale tener conto della situazione particolare dei consumatori e delle microimprese.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) I mercati dell'energia all'ingrosso comprendono sia i mercati delle materie prime sia quelli dei derivati, nei quali la

Emendamento

(4) I mercati dell'energia all'ingrosso comprendono sia i mercati delle materie prime sia quelli dei derivati, nei quali la

fissazione dei prezzi è interconnessa.

fissazione dei prezzi è interconnessa. *Essi includono, tra l'altro, i mercati regolamentati e quelli non regolamentati e le operazioni fuori borsa (OTC).*

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Al fine di aumentare la trasparenza nei mercati all'ingrosso dell'energia, l'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia (ACER) dovrebbe introdurre un registro dei partecipanti al mercato.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) È necessario precisare le definizioni di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato per tener conto delle specificità dei mercati dell'energia all'ingrosso, che sono dinamici e soggetti a mutamenti. È opportuno autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato con riferimento a tali norme dettagliate.

(11) È necessario precisare le definizioni di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato per tener conto delle specificità dei mercati dell'energia all'ingrosso, che sono dinamici e soggetti a mutamenti. È opportuno autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato con riferimento a tali norme dettagliate. *Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, la Commissione garantisce una trasmissione contemporanea, corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio e svolge consultazioni adeguate e trasparenti, anche a livello di esperti, con largo anticipo.*

Motivazione

Riferimento all'intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Il monitoraggio efficace del mercato è essenziale per individuare e prevenire gli abusi nei mercati dell'energia all'ingrosso. L'Agenzia si trova nella migliore posizione per condurre tale monitoraggio in quanto ha una visione a livello di Unione dei mercati dell'elettricità e del gas ed è dotata delle competenze necessarie nella gestione dei mercati e sistemi dell'elettricità e del gas nell'Unione. Le autorità nazionali di regolamentazione, disponendo di un'importante comprensione dell'andamento dei mercati dell'energia nei rispettivi Stati membri, dovrebbero svolgere un ruolo importante nell'assicurare il monitoraggio efficace dei mercati.

Emendamento

(13) Il monitoraggio efficace del mercato è essenziale per individuare e prevenire gli abusi nei mercati dell'energia all'ingrosso. L'Agenzia si trova nella migliore posizione per condurre tale monitoraggio in quanto ha una visione a livello di Unione dei mercati dell'elettricità e del gas ed è dotata delle competenze necessarie nella gestione dei mercati e sistemi dell'elettricità e del gas nell'Unione. Le autorità nazionali di regolamentazione, disponendo di un'importante comprensione dell'andamento dei mercati dell'energia nei rispettivi Stati membri, dovrebbero svolgere un ruolo importante nell'assicurare il monitoraggio efficace dei mercati. ***Pertanto l'aspetto di garantire un monitoraggio e una trasparenza corretti dei mercati dell'energia dipende dalla stretta cooperazione e dal coordinamento rafforzato tra l'Agenzia e le autorità nazionali.***

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Onde assicurare la necessaria flessibilità nella raccolta delle informazioni sulle operazioni in prodotti energetici

Emendamento

(15) Onde assicurare la necessaria flessibilità nella raccolta delle informazioni sulle operazioni in prodotti energetici

all'ingrosso, è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato con cui fissare la tempistica, la forma e il contenuto delle informazioni che gli operatori di mercato sono tenuti a fornire. Gli obblighi di segnalazione non dovrebbero comportare oneri non necessari per gli operatori di mercato. I soggetti che segnalano transazioni a una autorità competente in conformità delle disposizioni della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e ai repertori di dati sulle negoziazioni e alle autorità competenti in conformità delle disposizioni del regolamento (UE) n. .../.. del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni non dovrebbero essere pertanto tenuti al rispetto di ulteriori oneri di comunicazione a norma del presente regolamento.

all'ingrosso, è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato con cui fissare la tempistica, la forma e il contenuto delle informazioni che gli operatori di mercato sono tenuti a fornire. Gli obblighi di segnalazione non dovrebbero comportare oneri non necessari per gli operatori di mercato, **ma devono assicurare che l'Agenzia riceva tutte le informazioni necessarie per assolvere ai propri compiti in modo efficace.** I soggetti che segnalano transazioni a una autorità competente in conformità delle disposizioni della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e ai repertori di dati sulle negoziazioni e alle autorità competenti in conformità delle disposizioni del regolamento (UE) n. .../.. del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni non dovrebbero essere pertanto tenuti al rispetto di ulteriori oneri di comunicazione a norma del presente regolamento. **Occorre tuttavia garantire che tali autorità competenti e repertori di dati sulle negoziazioni mettano immediatamente a disposizione dell'Agenzia tutte le informazioni necessarie. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire una trasmissione contemporanea, corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio e svolgere consultazioni adeguate e trasparenti, anche a livello di esperti, con largo anticipo.**

Motivazione

Riferimento all'intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Laddove le informazioni non siano informazioni commerciali riservate, l'Agenzia dovrebbe essere in condizione di metterle a disposizione degli operatori di mercato e del grande pubblico. Tale trasparenza può promuovere la fiducia nel mercato e contribuire allo sviluppo delle conoscenze circa il funzionamento dei mercati dell'energia all'ingrosso.

Emendamento

(18) Laddove le informazioni non siano informazioni commerciali riservate, l'Agenzia dovrebbe essere in condizione di metterle a disposizione degli operatori di mercato e del grande pubblico. Tale trasparenza può promuovere la fiducia nel mercato e contribuire allo sviluppo delle conoscenze circa il funzionamento dei mercati dell'energia all'ingrosso. ***Per garantire una maggiore trasparenza e una maggiore accesso del pubblico alle informazioni sui prezzi all'ingrosso dell'energia, l'Agenzia dovrebbe preparare mensilmente relazioni paese per paese sull'evoluzione dei prezzi nei mercati all'ingrosso dell'energia.***

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) È importante che le sanzioni applicabili in caso di inosservanza del presente regolamento siano proporzionate e dissuasive e che riflettano la gravità delle infrazioni commesse ***nonché*** i potenziali vantaggi ottenuti dall'attività di negoziazione svolta sulla base di informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato. Riconoscendo le interazioni tra le negoziazioni in derivati dell'elettricità e del gas e di quelle in elettricità e gas effettivi, le sanzioni in caso di violazione del presente regolamento dovrebbero essere in linea con le sanzioni adottate dagli Stati membri nel dare attuazione alla direttiva 2003/6/CE.

Emendamento

(23) È importante che le sanzioni applicabili in caso di inosservanza del presente regolamento siano proporzionate e dissuasive e che riflettano la gravità delle infrazioni commesse, i potenziali vantaggi ottenuti dall'attività di negoziazione svolta sulla base di informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato ***e i danni causati ai consumatori.*** Riconoscendo le interazioni tra le negoziazioni in derivati dell'elettricità e del gas e di quelle in elettricità e gas effettivi, le sanzioni in caso di violazione del presente regolamento dovrebbero essere in linea con le sanzioni adottate dagli Stati membri nel dare attuazione alla direttiva 2003/6/CE. ***Per***

evitare l'arbitraggio regolamentare, in base al quale vengono stipulati i contratti nei paesi dove il rischio di incorrere in sanzioni è più basso, la Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente la situazione e proporre tempestivamente un sistema di sanzioni minime armonizzate nell'Unione europea.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce regole per vietare pratiche abusive nei mercati dell'energia all'ingrosso in linea con quelle di applicazione nei mercati finanziari. Istituisce il monitoraggio dei mercati dell'energia all'ingrosso da parte dell'Agenzia.

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce regole per vietare pratiche abusive nei mercati dell'energia all'ingrosso in linea con quelle di applicazione nei mercati finanziari. Istituisce il monitoraggio dei mercati dell'energia all'ingrosso da parte dell'Agenzia, ***in stretta cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione.***

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione

1. "informazione privilegiata", un'informazione che ha carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più prodotti energetici all'ingrosso e che, se resa pubblica, potrebbe ***influire in modo sensibile*** sui prezzi di tali prodotti.

Emendamento

1. "informazione privilegiata", un'informazione che ha carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più prodotti energetici all'ingrosso e che, se resa pubblica, potrebbe ***verosimilmente avere un effetto significativo*** sui prezzi di tali prodotti.

Motivazione

Coerenza con le definizioni utilizzate nella direttiva sugli abusi di mercato.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 – lettera a) – secondo trattino

Testo della Commissione

– che consentano, o siano intesi a consentire, tramite l'azione di una o più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all'ingrosso a un livello anormale o artificiale, ***a meno che la persona che ha compiuto le operazioni o che ha impartito gli ordini di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tali operazioni o ordini sono legittime e che dette operazioni o ordini sono conformi alle prassi di mercato ammesse sul mercato dell'energia regolamentato in questione;*** o

Emendamento

– che consentano, o siano intesi a consentire, tramite l'azione di una o più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all'ingrosso a un livello anormale o artificiale; o

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) contratti relativi alla conversione del gas naturale (deliquificazione e liquefazione);

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione

5. "mercato dell'energia all'ingrosso", un mercato all'interno dell'Unione in cui sono negoziati prodotti energetici all'ingrosso;

Emendamento

5. "mercato dell'energia all'ingrosso", un mercato, ***regolamentato e non regolamentato e le operazioni fuori borsa (OTC)***, all'interno dell'Unione in cui sono

negoziati prodotti energetici all'ingrosso;

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. "operatore di mercato", una persona che compie operazioni, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, in uno o più mercati energetici all'ingrosso;

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter. "persona", una persona fisica o giuridica;

Motivazione

Si veda la direttiva 2003/6 sugli abusi di mercato.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli operatori di mercato comunicano al pubblico le informazioni privilegiate in relazione alle imprese o agli stabilimenti che l'operatore interessato possiede o controlla oppure per i quali l'operatore è responsabile per gli aspetti operativi, in tutto o in parte. Tali informazioni

4. In relazione al paragrafo 1, lettera (b), gli operatori di mercato comunicano **effettivamente** al pubblico le informazioni privilegiate in relazione alle imprese o agli stabilimenti che l'operatore interessato possiede o controlla oppure per i quali l'operatore è responsabile per gli aspetti

comprendono quelle riguardanti la capacità degli stabilimenti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale.

operativi, in tutto o in parte. Tali informazioni comprendono quelle riguardanti la capacità degli stabilimenti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per tener conto degli sviluppi nei mercati dell'energia all'ingrosso, la Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 e alle condizioni di cui agli articoli 16 e 17, atti delegati che specificano le definizioni di cui all'articolo 2, punti da 1 a 5.

Emendamento

1. Per tener conto degli sviluppi nei mercati dell'energia all'ingrosso **e per assicurare un'applicazione uniforme del presente regolamento in tutta l'Unione**, la Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 e alle condizioni di cui agli articoli 16 e 17, atti delegati che specificano le definizioni di cui all'articolo 2, punti da 1 a 5.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Per svolgere i propri compiti in modo efficiente, l'Agenzia deve altresì avere accesso alle informazioni sulla infrastruttura fisica di reti, gasdotti e impianti di stoccaggio, onde poter procedere alla progettazione del mercato, individuare le strozzature, codificare le capacità e concordare algoritmi per la disponibilità di rete in modo da garantire condizioni di mercato pienamente trasparenti.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. L'Agenzia presenta, con cadenza almeno annuale, una relazione alla Commissione sulle attività svolte ai sensi del presente regolamento. Tali relazioni illustrano alla Commissione le carenze nelle regole del mercato, nelle norme e nelle procedure che potrebbero agevolare l'insider trading e la manipolazione del mercato o pregiudicare il mercato interno. Le relazioni possono essere integrate nella relazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 713/2009.

Emendamento

3. L'Agenzia presenta, con cadenza almeno annuale, una relazione **al Parlamento europeo e** alla Commissione sulle attività svolte ai sensi del presente regolamento **e la rende pubblica**. Tali relazioni illustrano alla Commissione le carenze nelle regole del mercato, nelle norme e nelle procedure che potrebbero agevolare l'insider trading e la manipolazione del mercato o pregiudicare il mercato interno. Le relazioni possono essere integrate nella relazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 713/2009.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

L'Agenzia può formulare raccomandazioni in merito ai dati sulle operazioni, compresi gli ordini di compravendita, che ritiene necessari per monitorare con efficacia ed efficienza i mercati dell'energia all'ingrosso. Prima di formulare tali raccomandazioni l'Agenzia consulta le parti interessate in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 713/2009. In particolare l'Agenzia consulta l'ESMA, le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità finanziarie competenti degli Stati membri.

Emendamento

L'Agenzia può formulare raccomandazioni in merito ai dati sulle operazioni, compresi gli ordini di compravendita **e le operazioni di scambi bilaterali**, che ritiene necessari per monitorare con efficacia ed efficienza i mercati dell'energia all'ingrosso. Prima di formulare tali raccomandazioni l'Agenzia consulta le parti interessate in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 713/2009. In particolare l'Agenzia consulta l'ESMA, le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità finanziarie competenti degli Stati membri.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tutte le raccomandazioni sono messe a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea e rese pubbliche.

Emendamento 23

**Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'Agenzia pubblica su base mensile relazioni paese per paese sull'andamento dei prezzi nei mercati dell'elettricità e del gas all'ingrosso dell'Unione europea.

Emendamento 24

**Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. In considerazione delle sostanziali variazioni nei prezzi dell'elettricità e del gas per il consumatore finale che sono attualmente imputabili alle fluttuazioni nei prezzi delle materie prime, occorre adoperarsi per favorire l'introduzione di accise variabili su tali materie prime in modo da stabilizzare i prezzi pagati dai consumatori finali.

Emendamento 25

**Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. All'Agenzia viene trasmesso il registro delle operazioni nei mercati dell'energia all'ingrosso, compresi gli ordini di compravendita. La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell'articolo 15 e alle condizioni di cui agli articoli 16 e 17, intesi a fissare la tempistica, la forma e il contenuto delle informazioni da trasmettere e, *se del caso*, a definire le soglie entro cui segnalare le operazioni nonché a precisare i tipi di contratti per cui le operazioni sono segnalate.

Emendamento

1. All'Agenzia viene trasmesso il registro delle operazioni nei mercati dell'energia all'ingrosso, compresi gli ordini di compravendita. La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell'articolo 15 e alle condizioni di cui agli articoli 16 e 17, intesi a fissare la tempistica, la forma e il contenuto delle informazioni da trasmettere e a definire le soglie entro cui segnalare le operazioni nonché a precisare i tipi di contratti per cui le operazioni sono segna.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 assicurano che le persone di cui al paragrafo 3, lettere a), b), e c), che hanno segnalato le operazioni ai sensi della direttiva 2004/39/CE oppure del regolamento (UE) n. ---/---- del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni [regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo – 2010/0250(COD)] non siano soggetti ad altri obblighi di segnalazione oltre a quelli previsti dalla citata legislazione.

Emendamento

2. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 assicurano che le persone di cui al paragrafo 3, lettere a), b), e c), che hanno segnalato le operazioni ai sensi della direttiva 2004/39/CE oppure del regolamento (UE) n. ---/---- del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni [regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo – 2010/0250(COD)] non siano soggetti ad altri obblighi di segnalazione oltre a quelli previsti dalla citata legislazione, ***purché siano soddisfatti gli obblighi di segnalazione previsti dal presente regolamento.***

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia stabilisce meccanismi di condivisione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7 con le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, le autorità garanti della concorrenza negli Stati membri e altre autorità competenti. L'Agenzia consente l'accesso ai meccanismi di cui al paragrafo 1 solamente agli organismi che hanno introdotto sistemi in grado di permettere all'Agenzia di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

Emendamento 28

**Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. L'Agenzia **può decidere di** mettere a disposizione del pubblico parte delle informazioni detenute purché non siano divulgate informazioni commerciali sensibili su singoli operatori di mercato o su singole operazioni.

Emendamento 29

**Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d**

Testo della Commissione

(d) di richiedere i tabulati telefonici esistenti nonché i registri esistenti del traffico dati;

Emendamento

1. L'Agenzia stabilisce meccanismi di condivisione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7 con le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, **l'ESMA**, le autorità garanti della concorrenza negli Stati membri e altre autorità competenti. L'Agenzia consente l'accesso ai meccanismi di cui al paragrafo 1 solamente agli organismi che hanno introdotto sistemi in grado di permettere all'Agenzia di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

Emendamento

2. **Fatto salvo l'articolo 12**, l'Agenzia è **tenuta a** mettere a disposizione del pubblico parte delle informazioni detenute, **in un formato aggregato, anonimo e accessibile, che aumenterà la fiducia nel mercato e nella sua trasparenza**, purché non siano divulgate informazioni commerciali sensibili su singoli operatori di mercato o su singole operazioni.

Emendamento

(d) di richiedere i tabulati telefonici esistenti nonché i registri esistenti del traffico dati, **pur nel dovuto rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali**;

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 13

Testo della Commissione

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro e non oltre il ... le misure adottate a tal fine e la informano immediatamente di qualsiasi modifica apportata successivamente.

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive ***e riflettere i danni arrecati ai consumatori.*** Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro e non oltre il ... le misure adottate a tal fine e la informano immediatamente di qualsiasi modifica apportata successivamente. ***La Commissione è tenuta a verificare ogni anno l'efficacia dei sistemi nazionali di sanzioni al fine di proporre norme minime per le sanzioni in seno all'Unione europea.***

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione garantisce la trasmissione contemporanea, tempestiva e corretta dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione svolge altresì consultazioni adeguate e trasparenti, anche a livello di esperti, con largo anticipo, come previsto nell'intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati.

Motivazione

Riferimento all'intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati.

Emendamento 32

**Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. ***Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a*** una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. ***Essa ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da*** una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Motivazione

Al fine di garantire la certezza del diritto è necessario specificare le scadenze esatte. Questa formulazione è una clausola standard proposta, prevista all'allegato dell'intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati.

Emendamento 33

**Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono muovere obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di ***un mese***.

Emendamento

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono muovere obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di ***due mesi***.

Motivazione

Per coerenza con l'intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. In caso di obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio, la Commissione, nel preparare e redigere nuovi atti delegati, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio in che misura si è tenuto conto dell'obiezione.

PROCEDURA

Titolo	Integrità e trasparenza del mercato dell'energia
Riferimenti	COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 16.12.2010
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	IMCO 16.12.2010
Relatore(i) Nomina	Rafał Trzaskowski 10.2.2011
Approvazione	24.5.2011
Esito della votazione finale	+: 30 –: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Toine Manders, Phil Prendergast, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides, Bernadette Vergnaud
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Cornelis de Jong, Frank Engel, María Irigoyen Pérez, Pier Antonio Panzeri, Sylvana Rapti, Olle Schmidt, Marc Tarabella, Rafał Trzaskowski, Wim van de Camp, Kerstin Westphal

PROCEDURA

Titolo	Integrità e trasparenza del mercato dell'energia			
Riferimenti	COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD)			
Presentazione della proposta al PE	8.12.2010			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 16.12.2010			
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	ECON 16.12.2010	IMCO 16.12.2010		
Relatore(i) Nomina	Jorgo Chatzimarkakis 15.2.2011			
Esame in commissione	16.3.2011	12.4.2011	25.5.2011	26.5.2011
	11.7.2011			
Approvazione	12.7.2011			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	42 0 3		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Lena Ek, Ioan Enciu, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Romana Jordan Cizelj, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Antonio Cancian, Francesco De Angelis, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Holger Kraemer, Bernd Lange, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău			
Deposito	15.7.2011			